

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2003

relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE

Caso COMP/38.370 — O2 UK Limited/T-Mobile UK Limited («accordo di condivisione delle reti nel Regno Unito»)

[notificata con il numero C(2003) 1384]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/570/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando quanto segue:

1. I FATTI

1.1. INTRODUZIONE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 2, 6 e 8,

vista la domanda di attestazione negativa a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 17 e di esenzione a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 17 presentata da O2 UK Limited e T-Mobile UK Limited il 6 febbraio 2002,

vista la sintesi della domanda e della notifica, pubblicata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 e dell'articolo 3 del protocollo 21 dell'accordo SEE ⁽³⁾,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

vista la relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso di specie ⁽⁴⁾,

- (1) In data 6 febbraio 2002, O2 UK Limited (di seguito «O2 UK») (già BT-Cellnet Limited e BT3G Limited) e T-Mobile UK Limited (di seguito «T-Mobile UK») (già One2One Personal Communications Limited) hanno notificato alla Commissione un accordo, datato 20 settembre 2001, avente per oggetto la condivisione di infrastrutture e il roaming nazionale nel mercato del Regno Unito per le reti di telecomunicazioni radiomobili di terza generazione (di seguito «3G») (di seguito «l'accordo»). Nella notifica O2 UK e T-Mobile UK (di seguito «le parti») hanno richiesto un'attestazione negativa ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE/dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE o, in alternativa, un'esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE/articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE ⁽⁵⁾.
- (2) Nel febbraio 2002, la Commissione ha pubblicato una prima comunicazione con la sintesi dell'accordo notificato in cui invitava i terzi interessati a trasmettere eventuali osservazioni ⁽⁶⁾. Successivamente nel settembre 2002 la Commissione ha pubblicato una comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 in cui esponeva il suo parere preliminare e offriva ai terzi interessati la possibilità di trasmettere le loro osservazioni in merito alla sua intenzione di adottare una decisione favorevole ⁽⁷⁾. La presente decisione costituisce il passo finale del procedimento decisionale della Commissione.

⁽⁵⁾ La Commissione si sta anche occupando di un'altra notifica correlata presentata da T-Mobile Deutschland GmbH e O2 Germany (già VIAG Interkom GmbH) datata 1° febbraio 2002, avente per oggetto l'allestimento di una rete di telecomunicazioni radiomobili di terza generazione (3G) e un accordo bilaterale di roaming su rete 3G in Germania (caso COMP/38.369 — «Rahmenvertrag»).

⁽⁶⁾ GU C 53 del 28.2.2002, pag. 18.

⁽⁷⁾ Caso COMP/C1/N.38.370 — BT Cellnet & BT 3G/One2One Personal Communications («accordo per il Regno Unito»), GU C 214 del 10.9.2002, pag. 17.

⁽¹⁾ GU L 1 del 21.2.1962, pag. 204/62.

⁽²⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 214 del 10.9.2002, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU C 187 del 7.8.2003.

1.2. LE PARTI

- (3) O2 UK è un gestore, nel Regno Unito, di reti e servizi di telecomunicazioni mobili digitali che utilizzano standard di tipo GSM («Global System for Mobile communications»). Sta costruendo e gestirà una nuova rete 3G⁽⁸⁾ nel Regno Unito. O2 UK è interamente controllata da mmO2 plc, l'impresa di telecomunicazioni mobili precedentemente controllata da British Telecommunications plc. Attraverso le sue controllate mmO2 gestisce reti nel Regno Unito (O2 UK), in Germania (VIAG, ora O2 Germany), nei Paesi Bassi (Telfort, ora O2 Netherlands), in Irlanda (Digifone, ora O2 Ireland) e nell'isola di Man (Manx Telecom). Nell'esercizio conclusosi il 31 marzo 2002, il gruppo mmO2 ha registrato un fatturato di 4,3 miliardi di GBP (circa 6,7 miliardi di EUR).
- (4) T-Mobile UK è un gestore, nel Regno Unito, di telecomunicazioni mobili con reti GSM ed è una controllata al 100 % di Deutsche Telekom Mobile Holdings Limited, a sua volta controllata al 100 % di T-Mobile International AG. L'impresa madre di T-Mobile International è Deutsche Telekom AG il gestore storico della rete fissa in Germania (di seguito «DTAG»). T-Mobile International AG possiede partecipazioni in gestori di telecomunicazioni mobili nel Regno Unito [T-Mobile (UK) Limited, T-Motion, Virgin Mobile], in Austria (max.mobil.), nella Repubblica ceca (Radiomobil) e negli Stati Uniti (Voice-Stream). L'impresa ha inoltre controllate operanti nei Paesi Bassi (BEN, CMobil), in Russia (MTS) e in Polonia (PTC). Nell'esercizio 2001, T-Mobile International AG ha realizzato un fatturato di 14,6 miliardi di EUR a livello mondiale.

1.3. CONTESTO GIURIDICO E ANTEFATTI

1.3.1. LO SVILUPPO DELLE COMUNICAZIONI MOBILI DI TERZA GENERAZIONE NELLA COMUNITÀ

- (5) La prima generazione di sistemi di comunicazioni mobili (di seguito «1G») si basava sulla tecnologia analogica. All'inizio degli anni Novanta sono quindi apparsi i sistemi di seconda generazione (di seguito «2G») che hanno introdotto la tecnologia digitale, in particolare il GSM 900 (il sistema mondiale per le comunicazioni mobili) e il DCS 1800 (i cosiddetti servizi PCN — reti di comunicazione personali). I servizi GSM 900 e

DCS 1800 sono oggi chiamati comunemente servizi GSM. Le comunicazioni GSM normali avvengono con commutazione di circuito. Ciò significa che per ogni singola chiamata viene creata una via di collegamento ad essa dedicata tra il punto di origine e il punto di destinazione nella rete per la durata della connessione. La velocità di trasmissione per i sistemi GSM va da 9,6 kB/s (kbits al secondo) a 11,4 kB/s o, con compressione, a 14 kB/s e consente la trasmissione della telefonia vocale di base, della messaggia testuale (SMS), della posta elettronica e dei dati con commutazione di circuito.

- (6) Vengono attualmente sviluppate tecnologie mobili più avanzate «2,5G» che utilizzano le comunicazioni con commutazione di pacchetto più efficienti per inviare i dati sotto forma di pacchetti verso i destinatari, attraverso vie differenti, senza che sia necessario riservare un canale di trasmissione dedicato (utilizzando le risorse radio solo quando gli utilizzatori stanno effettivamente inviando o ricevendo i dati). Esse consentono di fornire una gamma più vasta di servizi tra cui in particolare la posta elettronica mobile, le comunicazioni visuali, i messaggi multimediali e servizi basati sull'ubicazione degli utenti. Il sistema GPRS («General Packet Radio Service») è una delle principali piattaforme tecnologiche 2,5G ed offre una connessione permanente, una maggiore capacità e servizi di trasmissione dati con commutazione di pacchetto. Le velocità di trasmissione dati del sistema GPRS vanno da 30 kB/s a 40 kB/s e con la tecnologia EDGE da 80 kB/s a 130 kB/s, a seconda della specifica situazione d'uso⁽⁹⁾.
- (7) Si lavora attualmente per immettere nel mercato una tecnologia mobile, applicazioni e servizi di terza generazione («3G») (10). Il sistema 3G si basa sulla tecnologia 2,5 integrando la trasmissione dati a commutazione di pacchetto e quella a commutazione di circuito. Dal punto di vista tecnico è in grado di raggiungere una velocità di 144 kB/s e si prevede che in seguito consentirà di effettuare trasmissioni alla velocità massima di 384 kB/s all'esterno e 2Mb/s all'interno (11). Per servizi 3G s'intendono i sistemi di comunicazioni mobili «in grado, in particolare, di fornire servizi multimediali innovativi con caratteristiche superiori a quelle dei sistemi della seconda generazione, quali il GSM, e di combinare l'uso delle componenti terrestri e satellitari».
- (8) L'allegato I alla decisione n. 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 1998, sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni

⁽⁸⁾ Nel maggio del 2000 il governo del Regno Unito ha assegnato cinque licenze per telecomunicazioni radiomobili di terza generazione (3G) attraverso un'asta che ha fruttato 38,5 miliardi di EUR. Le imprese cui sono state assegnate le licenze erano Orange, BT3G, Vodafone, One2One Personal Communications Limited e H3G. BT3G è stata ora ridenominata O2 Third Generation Holdings Ltd e detiene ancora una licenza 3G che però sarà gestita da O2 UK. One2One è stata ora ridenominata T-Mobile (UK) Limited. La licenza 3G sarà gestita da T-Mobile (UK) Limited.

⁽⁹⁾ Fra le altre tecnologie meno diffuse vi sono WAP (Wireless Application Protocol), HSCSD (High-speed circuit switched data) e EDGE (Enhanced Data GSM Environment).

⁽¹⁰⁾ Il sistema UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) è uno dei maggiori nuovi sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione (3G) sviluppato nel quadro dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU) denominato collettivamente IMT-2000.

⁽¹¹⁾ La velocità esatta di trasmissione dipende da parametri quali l'ora e il luogo della chiamata, il numero di utilizzatori all'interno di una cellula e le applicazioni utilizzate in quanto la velocità disponibile verrà ripartita tra i diversi utilizzatori e le applicazioni.

mobili e senza fili (UMTS) della terza generazione nella Comunità⁽¹²⁾ («decisione UMTS») elenca le caratteristiche dei servizi che il sistema UMTS deve essere in grado di fornire. Detti servizi comprendono capacità multimediali, applicazioni a mobilità completa e a bassa mobilità in diversi ambienti geografici, superiori alle capacità dei sistemi di seconda generazione, accesso efficiente a Internet, alle Intranet e ad altri servizi basati sul protocollo Internet, trasmissioni vocali di elevata qualità, paragonabili a quelli delle reti fisse, portabilità del servizio in diversi ambienti 3G, funzionamento in un ambiente integrato e senza soluzione di continuità, incluso il roaming totale con le reti GSM e tra componenti terrestri e satellitari delle reti UMTS. Dato che le reti e i servizi 3G non sono ancora disponibili non è possibile fornire un elenco affidabile di tali servizi. Tuttavia, si possono prevedere ad esempio servizi quali videoconferenze, video telefono/posta mobili, sistemi avanzati di navigazione per autoveicoli, acquisti via catalogo digitale e varie applicazioni «business to business»(B2B)⁽¹³⁾.

- (9) Lo sviluppo dei sistemi 3G nella Comunità si basa sulla piattaforma tecnologica comune UMTS, sull'uso armonizzato dello spettro e sulla definizione di un contesto regolamentare armonizzato. Il primo passo verso la realizzazione di tali obiettivi di armonizzazione è stato l'adozione della direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione⁽¹⁴⁾. Essa è stata seguita alla fine del 1998 dalla decisione UMTS che prescriveva agli Stati membri di adottare le misure necessarie per consentire l'introduzione nei rispettivi territori dei servizi UMTS entro il 1° gennaio 2002 e metteva in rilievo la funzione di organismi tecnici, quali la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT») e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione («ETSI»), per l'armonizzazione dell'uso delle frequenze e la promozione di norme comuni e aperte per la fornitura di servizi UMTS compatibili in tutta Europa.
- (10) Da ultimo, nel marzo 2001 la Commissione ha pubblicato una comunicazione in cui si fa il punto della situazione attuale e si delinea un approccio per l'introduzione in futuro delle comunicazioni mobili della terza generazione nell'Unione europea⁽¹⁵⁾. Nella comunicazione la Commissione metteva in rilievo la difficile

situazione finanziaria dei gestori di telecomunicazioni in tutta l'Unione europea e gli elevati costi d'investimento per infrastrutture necessari, che inducono i gestori a stipulare accordi per la condivisione delle infrastrutture. La comunicazione stabiliva da ultimo la necessità d'incoraggiare in linea di massima la condivisione dell'infrastruttura di rete a condizione che siano rispettate le regole della concorrenza e le altre disposizioni comunitarie pertinenti⁽¹⁶⁾. Nella comunicazione adottata successivamente l'11 giugno 2002 intitolata «Verso una completa introduzione delle comunicazioni mobili di terza generazione», la Commissione ha sottolineato di voler proseguire la collaborazione con le amministrazioni nazionali al fine di stabilire un approccio fondato sulla migliore prassi per quanto concerne la condivisione delle reti⁽¹⁷⁾.

1.3.2. CONDIVISIONE DELLE RETI

- (11) La condivisione di reti 3G può avvenire a più livelli diversi, con vari gradi di cooperazione. Il grado di indipendenza mantenuto da un gestore dipende da quali elementi di rete vengono condivisi e dalla misura in cui mantiene la possibilità di installare elementi separati (libertà di pianificazione). La distinzione fondamentale d'interesse nel contesto dell'accordo di condivisione delle reti stipulato dalle parti è quella tra la rete di accesso via radio (Radio Access Network, di seguito «RAN») e la rete principale («core network»).

1.3.2.1. RAN

- (12) La «RAN» comprende i siti ove sono ubicati i pali/le antenne, i componenti di supporto locale («site support cabinets», di seguito «SSC»), gli alimentatori, nonché le antenne, i combinatori («combiner») e i collegamenti di trasmissione, i Nodi B, ossia le stazioni base che ricevono e trasmettono i dati nelle varie frequenze e che controllano una determinata cella della rete, nonché le stazioni di controllo e autenticazione («radio network controllers» di seguito «RNC») che controllano diversi nodi B e sono connesse alla rete principale.

1.3.2.2. Rete principale

- (13) La rete principale è il segmento intelligente della rete e consta di centrali di commutazione radiomobile («mobile switching centres», di seguito «MSC»), diversi nodi di supporto, piattaforme di servizi, la banca dati di registrazione degli utenti, nonché centri di gestione e manutenzione. È collegata alle reti fisse ISDN («integrated services digital network» ovvero reti digitali integrate nei servizi) e alle reti Internet.

⁽¹²⁾ GUL 17 del 22.1.1999, pag. 1.


⁽¹³⁾ Per ulteriori informazioni ed esempi cfr. <http://www.umtsforum.org>.

⁽¹⁴⁾ GUL 117 del 7.5.1997, pag. 15. La suddetta direttiva stabilisce le procedure relative al rilascio di autorizzazioni per la fornitura di servizi di telecomunicazioni e le condizioni cui tali autorizzazioni sono vincolate.

⁽¹⁵⁾ «Introduzione delle comunicazioni mobili della terza generazione nell'Unione europea. Situazione attuale e approccio per il futuro» (Introduzione della 3G nell'Unione europea) COM(2001) 141 def. (20.3.2001).

⁽¹⁶⁾ Introduzione del sistema 3G nell'Unione europea, cfr. il punto 4.3.

⁽¹⁷⁾ COM(2002) 301 def.



(14) Si riportano qui di seguito, in ordine crescente, i vari livelli di uso condiviso:

- a) condivisione dei siti, che va dalla condivisione di singoli siti ove sono ubicati i pali alla condivisione della rete (che presuppone una distribuzione uniforme delle reti), e può comprendere l'infrastruttura di supporto del sito, quali i componenti di supporto del sito («site support cabinets» di seguito «SSC»);
- b) condivisione delle stazioni base (nodi B) e delle antenne;
- c) condivisione delle stazioni di controllo e autenticazione («radio network controller» di seguito «RNC»);
- d) condivisione delle reti principali o «core network», comprendenti le centrali di commutazione radio-mobili («mobile switch centres» di seguito «MSC») e varie banche dati;
- e) condivisione delle frequenze.

(15) Da ultimo, il roaming nazionale si riferisce ad una situazione in cui i gestori non condividono alcun elemento della rete, ma si limitano a usare la rete dell'altro per fornire servizi ai propri clienti.

(16) Nella notifica le parti usano l'espressione «condivisione dei siti» intendendo con tale espressione l'uso condiviso dell'infrastruttura fino al livello di cui alla lettera a) del considerando 14, ad esclusione dei nodi B e delle RNC. Le parti possono prendere in considerazione l'ipotesi di condividere la RAN [lettera b) del considerando 14] per risolvere problemi specifici di alcuni punti, ma al momento ciò non è previsto. Le parti non intendono condividere le loro reti principali, ma il loro accordo comprende il roaming nazionale.

1.3.3. QUADRO REGOLAMENTARE NAZIONALE

(17) Ferma restando la preminenza del diritto comunitario, la condivisione dell'infrastruttura di rete deve essere

considerata alla luce delle disposizioni nazionali in materia di concessione di licenze e di requisiti regolamentari⁽¹⁸⁾. Sia il quadro regolamentare nazionale del Regno Unito sia il capitolato d'onere delle licenze 3G delle parti fissano parametri per la condivisione della rete. Questi comprendono:

- a) i requisiti relativi all'installazione della rete in termini dell'effettiva copertura in base ad un calendario preciso, ossia l'obbligo di assicurare una copertura pari all'80 % della popolazione entro la fine del 2007;
- b) obblighi generali, relativi ad esempio alla condivisione dei siti e delle antenne, per tenere conto dei vincoli di pianificazione e della tutela ambientale;
- c) la possibilità di imporre, caso per caso, la condivisione delle infrastrutture tra cui quella delle reti;
- d) restrizioni al grado di condivisione della rete ammesso, per quanto riguarda ad esempio la condivisione dei dati della rete e dei dati sensibili dei clienti.

⁽¹⁸⁾ Diverse autorità di regolamentazione nazionali nella Comunità hanno emanato direttive sulle condizioni da rispettare affinché la condivisione dell'infrastruttura sia conforme alle disposizioni nazionali in materia di concessione di licenze e ai requisiti regolamentari. Nel Regno Unito la Oftel ha pubblicato una nota informativa nel maggio del 2001 intitolata «3G Mobile Infrastructure Sharing. Note for information», consultabile al sito Internet: <http://www.oftel.gov.uk/publications/mobile/infrashare0501.htm>. In Germania, la RegTP ha pubblicato la propria guida all'interpretazione delle condizioni di aggiudicazione delle licenze UMTS ispirata ai più recenti sviluppi tecnologici, RegTP (6 giugno 2001), consultabile al sito www.regtp.de. Le autorità di regolamentazione olandesi e francesi hanno pubblicato documenti analoghi nei rispettivi siti Internet: http://www.opta.nl/download/concept_notitie_nma_vw_opta_umts_netwerken_190701.pdf e <http://www.art-telecom.fr/dossiers/umts/partage-infras.htm>.

(18) La OfTel è l'autorità nazionale di regolamentazione delle telecomunicazioni («NRA») nel Regno Unito sotto la cui giurisdizione ricade l'accordo notificato. Nel maggio del 2001 la OfTel ha pubblicato un documento di orientamento generale in cui incoraggiava la condivisione dell'infrastruttura, fatta salva una valutazione delle singole proposte effettuata caso per caso ⁽¹⁹⁾.

(19) La regolamentazione nazionale e la normativa comunitaria in materia di concorrenza si applicano in modo parallelo e cumulativo. Le disposizioni nazionali non possono essere in contrasto con le regole di concorrenza dell'Unione europea, né il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari nazionali può condizionare l'esito di un esame condotto sulla base della normativa in materia di concorrenza della Comunità. L'accordo notificato deve quindi essere esaminato in modo approfondito alla luce delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza.

1.4. L'ACCORDO

(20) Il 20 settembre 2001 O2 UK e T-Mobile UK hanno concluso un accordo (di seguito «l'accordo») di cooperazione attraverso la condivisione dei siti 3G e il roaming nazionale. L'accordo copre inoltre una parte di infrastruttura 2G e 2,5G. Le parti manterranno separate le reti e la prestazione di servizi. L'accordo comprende altresì disposizioni specifiche volte a garantire che lo scambio di informazioni sia ridotto al minimo strettamente necessario. Nell'accordo notificato le parti distinguono fra tre diverse aree: i) l'area di costruzione iniziale (Initial Build Area, di seguito «IBA»); ii) l'area divisa (Divided Area, di seguito «DA»); e iii) l'area restante (Remaining Area). Nelle riunioni del 6 e 7 marzo 2003 le parti hanno informato la Commissione di avere recentemente convenuto di suddividere ulteriormente la IBA in due parti. Il 12 marzo 2003 le parti hanno trasmesso alla Commissione una dichiarazione in cui espongono quanto era stato convenuto e le conseguenti modifiche da apportare all'accordo. La IBA sarebbe stata ulteriormente suddivisa come segue:

a) una «area principale» dell'IBA formata dalle 10 maggiori città del Regno Unito che rappresenta circa il [32-38 % (*)] ⁽²⁰⁾ della popolazione in cui entrambe le parti installerebbero separatamente le loro reti ⁽²¹⁾;

b) una «area restante» dell'IBA formata da altre 13 città che rappresenta [meno del 10 % (*)] della popolazione del Regno Unito in cui a ciascuna delle parti è stato assegnato un numero di città in cui installare la propria rete ⁽²²⁾.

1.4.1. CONDIVISIONE DEI SITI E ROAMING NAZIONALE NELL'AREA DI COSTRUZIONE INIZIALE

(21) L'IBA nel suo complesso costituisce un'area che copre circa il [30-50 % (*)] della popolazione del Regno Unito ed oltre il [50-80 % (*)] delle imprese del Regno Unito (le principali aree urbane). In quest'area la cooperazione tra le parti sarà incentrata sulla condivisione dei siti piuttosto che sul roaming nazionale, per quanto quest'ultimo non sia da escludere. Nell'ambito di quest'area le parti concordano di:

a) collaborare, conformemente alla clausola 2,3 dell'accordo, nella pianificazione, acquisizione (non sulla base della proprietà comune), costruzione, sistemazione e condivisione di siti 2G, 2,5G e 3G. La condivisione dei siti comprende la condivisione degli alloggiamenti — ossia strutture di supporto di antenne, materiali e attrezzature (alimentatori, telai, impianti di raffreddamento) per attrezzature di 3G, 2,5G e/o 2G, in particolare ricetrasmittitori e telai per la stazione base, o contenitori della stazione base del nodo B, ma non della trasmissione e delle antenne;

b) rendere noti e, se risulta pratico, anche rivedere i rispettivi progetti radio per il migliore utilizzo possibile di eventuali ubicazioni comuni per siti cellulari individuali (cfr. clausole da 6.2.1 a 6.2.4, e 6.7 dell'accordo);

c) concedere all'altra parte un'opzione sui siti ritenuti adatti alla condivisione, da esercitare per un periodo di due anni e 30 giorni a partire dal 31 dicembre 2001 (documento concordato n. 8 dell'accordo);

d) concedere all'altra parte un diritto di prelazione nel caso in cui terzi interessati desiderassero condividere lo stesso sito (documento concordato n. 8);

e) nella «area restante» dell'IBA installare una rete nella serie di città assegnate alla parte in questione e fornire servizi di roaming all'altra parte finché quest'ultima avrà realizzato la propria copertura di rete in tale area (nella «area principale» dell'IBA entrambe le parti costruiranno le loro reti separatamente dall'inizio e non si ricorrerà al roaming).

(22) Il grado di condivisione dei siti previsto dalle parti non comprende né il RAN per intero (in particolare i nodi B e l'RNC non ne fanno parte), né la condivisione delle frequenze o la rete principale.

⁽¹⁹⁾ 3G Mobile Infrastructure Sharing. Note for Information.

⁽²⁰⁾ Parti di questo testo sono state modificate per assicurare che le informazioni confidenziali non siano divulgate; tali parti sono indicate in parentesi quadre e segnalate con un asterisco.

⁽²¹⁾ Londra e aree limitrofe, Birmingham, Manchester, Glasgow, Leeds, Edimburgo, Liverpool, Nottingham, Newcastle e Bristol.

⁽²²⁾ [Sheffield, Leicester, Brighton, Northampton, Cambridge, Southampton, Cardiff, Belfast, Coventry, York, Preston, Stoke-on-Trent e Oxford (*)].

(23) L'accordo prevede inoltre lo scambio regolare di informazioni per consentire la condivisione dei siti e il roaming. Lo scambio riguarderà in particolare le informazioni tecniche sui siti presenti e futuri come l'ubicazione e l'altezza delle antenne del sito, la natura e la dimensione dello spazio disponibile, gli eventuali diritti o limitazioni specifici e i parametri di configurazione del sito per consentire il roaming ininterrotto. Come misura di salvaguardia sono previste disposizioni specifiche sulla confidenzialità.

1.4.2. CONDIVISIONE DEI SITI E ROAMING NAZIONALE NELL'AREA DIVISA («DA»)

(24) Nella DA (area che copre circa un altro [40-70 % (*)] della popolazione), le parti adottano un piano radio e di installazione comune 3G fondato sul principio della separazione territoriale per ciascuna parte. A ciascuna parte è stata assegnata una «Area designata» (area geograficamente separata) della DA per costruire ed operare la propria rete 3G conformemente ai piani radio e di installazione comuni. All'interno della rispettiva area designata, ciascuna parte offrirà servizi di roaming all'altra sulla base di una formula al dettaglio denominata «minus minus» (clausola 22.1), e non potrà concludere accordi analoghi con terzi interessati per poter offrire tale servizio all'altra parte (clausola 2.5). In casi limitati le parti possono prendere in considerazione l'ipotesi di condividere la RAN per risolvere problemi specifici di alcuni punti, ma al momento ciò non è previsto. La clausola 9.2 dell'accordo stabilisce inoltre che una parte non deve installare infrastrutture 3G nell'area designata dell'altra parte, benché la clausola 11 preveda una serie di eccezioni in merito non soggette al consenso dell'altra parte (per esempio in caso di eventi speciali, per soddisfare la domanda di mercato e/o per esigenze particolari di clienti importanti).

(25) Le parti concordano altresì che tutti i nuovi siti nella DA saranno costruiti garantendo negli alloggiamenti e sui pali delle antenne spazio sufficiente per l'installazione di due operatori come minimo; la parte a cui è stata assegnata l'area designata riserverà all'altra uno spazio per la successiva occupazione. Le parti dispongono inoltre di un'opzione di condivisione, da esercitare a partire dal 31 maggio 2002 per un periodo di 2 anni e 30 giorni o di 5 anni e 30 giorni cui farà seguito un diritto di prelazione di durata indefinita (documento concordato n. 8). Una volta scaduta l'opzione, se la parte che gestisce un sito dovesse ricevere un'offerta da parte di terzi interessati ad una tariffa di condivisione uguale o superiore a quella concordata e negoziata dalle parti (listino prezzi) sulla base di tariffe di mercato eque per i siti posseduti o quelli controllati, la «parte che controlla il sito» dovrà informare l'altra parte dell'offerta ricevuta.

L'altra parte avrà quindi 14 giorni di tempo per confermare la propria adesione all'accordo di condivisione del sito con la parte che controlla il sito.

(26) Conformemente alla clausola 14.7, ciascuna parte ha la possibilità di concludere accordi aventi per oggetto il roaming nazionale 3G con operatori nazionali 3G terzi (per la rete che essa ha costruito e reso operativa), ma i terzi non avranno accesso alla rete dell'altra parte dell'accordo se non con il consenso della stessa. Non c'è nulla, tuttavia, nell'accordo che impedisca ad una delle parti di rivendere i propri servizi di telecomunicazioni 3G all'ingrosso a terzi interessati che non siano operatori (ad esempio fornitori di servizi e/o MVNO), siano essi effettuati tramite attrezzature della propria rete o mediante roaming sull'area designata dell'altra parte. La clausola 14.7 non incide sugli accordi riguardanti il roaming internazionale.

(27) Come nel caso dell'IBA le parti si scambieranno informazioni tecniche per consentire la condivisione dei siti e il roaming ma l'adozione di un piano radio comune li obbligherà a scambiarsi anche altre informazioni tra cui gli obiettivi di copertura e i piani di installazione, gli obiettivi in termini di qualità dei servizi, i requisiti previsti in termini di traffico per i servizi UMTS e i parametri radio dei nodi B. Come misura di salvaguardia sono anche previste disposizioni specifiche sulla confidenzialità.

1.4.3. CONDIVISIONE DEI SITI E ROAMING NAZIONALE NELL'AREA RESTANTE

(28) Nell'area restante, che copre le aree meno popolate del Regno Unito, le parti concordano di estendere le rispettive reti 3G utilizzando gli stessi principi applicati nella DA, non appena le condizioni di mercato lo consentiranno.

1.4.4. DURATA

(29) L'accordo ha durata illimitata ma può essere disdetto dopo il 31 dicembre 2007 da una delle parti con un preavviso di due anni.

1.5. ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

(30) Le parti giustificano l'accordo riferendosi principalmente alle difficoltà finanziarie incontrate dagli operatori 3G, al calendario fissato dalla normativa (la richiesta da parte del Regno Unito della copertura dell'80 % della popolazione per la fine del 2007), e all'esigenza di tenere conto dei problemi ambientali.

1.5.1. ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE/ARTICOLO 53, PARAGRAFO 1, DELL'ACCORDO SEE

(31) Le parti sostengono che l'accordo non ha per oggetto o per effetto di restringere in modo sensibile la concorrenza all'interno del mercato comune in violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE/articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE in quanto ritengono che l'accordo aumenterà la concorrenza piuttosto che ridurla. Tale asserzione si basa sull'argomentazione che le parti si faranno reciprocamente concorrenza a livello di rete nell'IBA, mentre la cooperazione nella DA consentirà alle parti di competere a livello dei servizi con altri operatori 3G sul territorio nazionale prima di quanto potrebbero fare in assenza di tale accordo di cooperazione.

1.5.2. ARTICOLO 81, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO CE/ARTICOLO 53, PARAGRAFO 3, DELL'ACCORDO SEE

(32) Le parti sostengono che nel caso si stabilisca che l'accordo restringe la concorrenza, esso può beneficiare in alternativa di un'esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE/articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE. Secondo le parti, inoltre, l'accordo accelererà la fornitura di servizi 3G che saranno accessibili in minor tempo agli utenti finali, perché consentirà alle parti di ridurre i costi di installazione delle reti 3G. Le parti affermano che i consumatori beneficeranno di servizi 3G più rapidi ed innovativi a prezzi inferiori. Infine, grazie alla loro cooperazione, le parti non forniranno agli utenti finali servizi standardizzati, ma continueranno a competere direttamente per quanto concerne le applicazioni di contenuti, i prezzi al dettaglio e all'ingrosso, le condizioni di servizio, i canali di accesso al mercato, il servizio di assistenza ai clienti e il marketing. Le parti giungono pertanto alla conclusione che, in virtù dell'accordo, la concorrenza non solo si manterrà, ma sarà addirittura accresciuta sui mercati delle reti e dei servizi 3G del Regno Unito.

1.6. OSSERVAZIONI DI TERZI

(33) A seguito della comunicazione amministrativa iniziale e della successiva comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, sono pervenute alla Commissione osservazioni delle autorità nazionali garanti della concorrenza del Regno Unito, di due gestori di reti mobili e di un produttore di attrezzature specializzate. Tutti coloro che hanno risposto hanno espresso in linea di massima un parere favorevole alla condivisione della rete ma le autorità del Regno Unito e un gestore di rete ha presentato osservazioni dettagliate in cui si criticava l'accordo nella forma attuale.

1.6.1. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ DEL REGNO UNITO

(34) Le autorità del Regno Unito hanno presentato osservazioni dettagliate in cui indicavano in particolare le possibili preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza che potrebbero derivare dalla cooperazione nella IBA nella forma notificata inizialmente⁽²³⁾. Secondo le autorità del Regno Unito l'accordo sembrerebbe limitare la concorrenza tra reti nella misura in cui limiterebbe la concorrenza per la copertura e la qualità tra le due parti. In particolare esprimevano preoccupazione per le clausole dell'accordo che parevano avere l'effetto di limitare la concorrenza tra reti nell'IBA. Inoltre ritenevano che l'accordo potesse facilitare una collusione tacita tra le due parti i cui effetti avrebbero potuto ripercuotersi a livello di mercato al dettaglio con un indebolimento della concorrenza. Per quanto riguarda invece l'eventuale difficoltà di accesso ai siti, le autorità del Regno Unito, pur nutrendo preoccupazioni, ritenevano che il mercato dei siti fosse sufficientemente concorrenziale e che quindi qualsiasi problema fosse di portata minore. Secondo le autorità del Regno Unito probabilmente un altro operatore potrebbe avere difficoltà ad accedere ai siti solo in casi particolari in regioni isolate del paese.

(35) In considerazione di tali preoccupazione, le autorità del Regno Unito hanno raccomandato l'imposizione delle seguenti condizioni:

- a) la validità dell'esenzione dovrebbe essere limitata a un periodo di tempo relativamente breve affinché si possa procedere a un riesame degli effettivi vantaggi per il consumatore;
- b) le parti dovrebbero modificare l'accordo in maniera tale da proibire nell'IBA gli accordi di roaming reciproco e l'uso del piano radio congiunto (così da ottimizzare l'uso dei siti comuni);
- c) l'esenzione dovrebbe essere subordinata alla condizione che la direzione e il controllo delle parti rimangano immutati e che sia imposto l'obbligo di notificare alla Commissione qualsiasi eventuale cambio di proprietà, e
- d) sarebbe auspicabile che le disposizioni relative alla riservatezza siano soggette ad un controllo indipendente e che la Commissione riceva periodicamente relazioni al riguardo.

⁽²³⁾ Una versione pubblica della risposta delle autorità del Regno Unito del 10 ottobre 2002 è stata pubblicata sul sito Internet dell'OFTEL e può essere consultata al seguente sito Internet: http://www.oftel.gov.uk/publications/oftel_response/.

1.6.2. OSSERVAZIONI DELLE PARTI PRESENTI SUL MERCATO

- (36) Un terzo si è dichiarato favorevole agli accordi di condivisione di rete a condizione che essi siano aperti a terzi. Per quanto riguarda l'accordo in questione, ha espresso la preoccupazione che l'opzione sulla condivisione del sito e il diritto di prelazione costituissero di fatto un diritto di esclusiva e potessero escludere altri operatori del mercato. Temeva inoltre che l'accordo conferisse alle parti un vantaggio iniquo nel mercato in considerazione delle riduzioni di costi che esso comportava. Concludeva quindi che l'accordo avrebbe provocato una diminuzione della concorrenza e che i risparmi di costi e i benefici per i consumatori che esso avrebbe generato sarebbero stati inferiori rispetto a quelli di un accordo aperto.
- (37) Un altro terzo si preoccupava del fatto che la Commissione apparentemente escludesse come soluzione tecnica la condivisione delle antenne nonostante i vantaggi a livello operativo, ambientale e finanziario che essa avrebbe arrecato.
- (38) Tutte le osservazioni ricevute dai terzi sono state esaminate attentamente e nella misura in cui esse riflettevano preoccupazioni reali sotto il profilo della concorrenza sono state prese nella debita considerazione. Il pensiero della Commissione sulle preoccupazioni sollevate è esposto di seguito nella valutazione giuridica nella parte 2 della presente decisione.

2. VALUTAZIONE GIURIDICA

- (39) Dato che l'accordo ha un carattere prevalentemente tecnico e non ha come obiettivo la limitazione della concorrenza, si devono esaminare gli effetti che esso produrrà. Il fatto che l'accordo produca o meno effetti negativi per la concorrenza dipende non solo dalla sua natura ma anche dal suo contesto economico, ad esempio dal potere di mercato delle parti e da altri fattori relativi alla struttura del mercato. Per effettuare tale analisi si devono definire i due mercati all'ingrosso rilevanti interessati dall'accordo e identificare altri mercati all'ingrosso e al dettaglio in cui l'accordo può produrre effetti.

2.1. MERCATO RILEVANTE

2.1.1. INTRODUZIONE

- (40) In linea generale è possibile distinguere i mercati in mercati all'ingrosso e al dettaglio. Nel settore delle telecomunicazioni i mercati all'ingrosso comprendono

normalmente la fornitura dell'accesso alle reti o a elementi delle reti e di servizi di rete ai gestori di reti e fornitori di servizi. I mercati al dettaglio consistono invece nella fornitura di servizi di comunicazione a utenti finali⁽²⁴⁾. All'interno di tali grandi categorie è possibile definire mercati più ristretti non solo sulla base delle caratteristiche del servizio in questione e della misura in cui esso può essere sostituito da altri servizi sulla base del prezzo, dell'uso e della preferenza dei consumatori ma anche attraverso un'analisi delle condizioni della concorrenza e della struttura della domanda e dell'offerta⁽²⁵⁾. Tenuto conto dei vantaggi della mobilità e del prezzo più elevato che si paga per tali servizi è evidente che i servizi di telefonia mobile in linea generale non sono sostituibili da quelli di telefonia fissa. Come ha stabilito la Commissione in svariate decisioni, i servizi vocali mobili e fissi appartengono quindi a mercati dei servizi diversi⁽²⁶⁾.

- (41) I principali mercati di accesso alle reti e di servizi interessati dall'accordo sono:
- a) il mercato dei siti e dell'infrastruttura dei siti per le attrezzature di radiocomunicazioni mobili e digitali;
 - b) il mercato dell'accesso all'ingresso al roaming nazionale per servizi di comunicazione 3G.
- (42) Inoltre sono interessati indirettamente i mercati dell'accesso all'ingrosso a servizi 3G nonché i mercati al dettaglio a valle di servizi 3G.

⁽²⁴⁾ Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni — Quadro normativo, mercati rilevanti e principi (Comunicazione sull'accesso), GU C 265 del 22.8.1998, pag. 2, punto 45; Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (linee direttrici sul significativo potere di mercato), GU C 165 dell'11.7.2002, pag. 6, punto 64.

⁽²⁵⁾ Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza, GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5. Linee direttrici sull'applicazione delle regole di concorrenza della CEE nel settore delle telecomunicazioni, GU C 233 del 6.9.1991, pag. 2.

⁽²⁶⁾ Linee direttrici sul significativo potere di mercato, punto 66. Cfr. la decisione della Commissione 98/2001/CE relativa al caso COMP/M.1439 — Telia/Telenor GU L 40 del 9.2.2001, pag. 1; decisione della Commissione, del 12 aprile 2000, relativa al caso COMP/M.1795 Vodafone Airtouch/Mannesmann, GU C 141 del 19.5.2000, pag. 19, decisione della Commissione, del 20 settembre 2001, relativa al caso COMP/M.2574 — Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia, GU C 325 del 21.11.2001, pag. 12; decisione della Commissione, del 10 luglio 2002, relativa al caso COMP/M.2803 — Telia/Sonera, GU C 201 del 24.8.2002, pag. 19.

2.1.2. MERCATI ALL'INGROSSO DELL'ACCESSO ALLE RETI MOBILI

- (43) L'accesso agli impianti fisici, cioè ai siti, e alle infrastrutture dei siti quali pali e antenne, nonché condotte, linee affittate e diritti di passaggio che costituiscono elementi dell'infrastruttura della rete di telecomunicazioni mobili, può permettere di accedere a particolari mercati della rete mobile. Inoltre vi sono i mercati all'ingrosso per l'accesso alla rete e per i servizi di rete per la fornitura di servizi di comunicazioni digitali mobili agli altri gestori. Essi possono essere divisi sommariamente in due categorie:
- a) servizi di rete all'ingrosso collegati all'interconnessione che consentono la comunicazione tra utenti di reti diverse;
 - b) servizi di accesso all'ingrosso che permettono ai clienti di altri gestori di utilizzare un host o una rete visitata.
- (44) I servizi di rete all'ingrosso collegati all'interconnessione comprendono la terminazione di chiamata (il servizio all'ingrosso che consente di condurre a destinazione le chiamate a un utente finale), la generazione di chiamata (il servizio all'ingrosso che consente a un utente finale di cominciare una chiamata), nonché i servizi di interconnessione diretta (la fornitura di un collegamento fisico diretto tra le reti di origine e di terminazione) e i servizi di transito (la fornitura di un collegamento indiretto tra le reti di origine e di terminazione mediante il transito attraverso una o più reti terze). I servizi di accesso che permettono ai clienti di altri gestori di utilizzare un host o una rete visitata comprendono la fornitura all'ingrosso di roaming nazionale e internazionale e la fornitura all'ingrosso di tempo di trasmissione.

2.1.3. MERCATI INTERESSATI DIRETTAMENTE DALL'ACCORDO

2.1.3.1. *Il mercato dei siti e dell'infrastruttura dei siti per le attrezzature di radiocomunicazioni mobili e digitali*

Mercato del prodotto/dell'infrastruttura

- (45) Le reti di telecomunicazioni mobili 2G e 3G si fondano su una architettura di rete cellulare basata su antenne installate nell'area di copertura che consentono la ricezione e trasmissione di segnali radio dagli e agli utenti finali all'interno di un determinato raggio⁽²⁷⁾. I gestori di reti di telecomunicazioni mobili 2G e 3G necessitano

di siti per l'ubicazione di tali antenne e delle relative infrastrutture del sito quali pali, componenti di supporto del sito, alimentatori e collegamenti di trasmissione.

- (46) Per acquisire tali siti (acquistandoli o più comunemente affittandoli) è necessario stipulare accordi con i proprietari dei siti e ottenere un'autorizzazione da parte delle autorità locali. In alcuni casi è anche necessaria l'autorizzazione delle autorità di regolamentazione per limitare il rischio di interferenze delle frequenze radio. Benché il numero di luoghi che possono essere convertiti in siti per l'installazione di attrezzature per le comunicazioni mobili digitali sia in teoria illimitato, di fatto il numero di siti adatti è limitato a causa dei regolamenti sull'uso del territorio, di ragioni legate alla salute o all'ambiente, o dei limiti di spazio nelle «zone calde» (ad esempio nei centri cittadini, nelle stazioni ferroviarie o negli aeroporti). Perché un determinato bene immobile possa essere considerato un sito, esso deve essere quindi utilizzabile in quanto tale dal punto di vista tecnico, deve essere libero rispetto ai vincoli della normativa e deve integrarsi nell'architettura di rete prevista nel territorio da coprire conformemente ai bisogni di capacità.
- (47) Dal punto di vista della domanda, i siti attualmente sono richiesti principalmente dai cinque gestori che detengono licenze 3G nel Regno Unito ed intendono installare una rete 3G. Quattro di loro gestiscono anche reti 2G⁽²⁸⁾. In linea di principio i siti 2G e 3G sono intercambiabili anche se, a causa della natura delle diverse frequenze utilizzate e della capacità supplementare necessaria per i servizi 3G, la densità della rete 3G è maggiore e richiede un numero di siti anche doppio rispetto alla rete 2G. Solo una parte limitata della domanda di siti 3G può essere quindi soddisfatta utilizzando i siti 2G esistenti. Infine a differenza delle reti 2G che sono già completamente installate, l'installazione delle reti 3G nel Regno Unito è ancora in una fase iniziale. A causa del requisito imposto dalla normativa di una copertura del 80 % della popolazione entro la fine del 2007 la domanda iniziale di siti è maggiore nelle aree urbane e nelle altre zone densamente popolate. Benché vi sia un certo grado di sostituibilità tra i diversi tipi di siti (ad esempio tra i siti posti sui tetti e sui pali o tra i siti multipli che servono celle più piccole come le micro o pico celle e i siti unici che servono macrocelle più grandi) non vi sono altri prodotti che possano sostituirsi ai siti 2G e 3G e all'infrastruttura dei siti.
- (48) Dal punto di vista dell'offerta l'accesso ai siti 2G e 3G e all'infrastruttura dei siti può essere fornito in primo luogo dai gestori di reti 2G e 3G che hanno individuato, acquisito e sviluppato i siti per gestire le loro reti. Ciò è dovuto al fatto che in linea di massima i siti possono

⁽²⁷⁾ Dato che le reti 2,5G si basano sulle reti 2G esistenti non vengono analizzate separatamente.

⁽²⁸⁾ I siti sono richiesti ad esempio anche dalle emittenti radiotelevisive digitali e in misura minore dai fornitori di TETRA (Terrestrial Trunked Radio).

essere condivisi tra più gestori, anche se vi sono dei limiti tecnici al numero di gestori che possono condividere un determinato sito (nella maggior parte dei casi non più di tre) a seconda della configurazione specifica del sito. Sul lato dell'offerta sembrano esservi dunque economie di gamma poiché con ogni probabilità i gestori di rete preferiranno trattare con controparti in grado di offrire loro il maggior numero di siti distribuiti nel maggior numero di luoghi così da ridurre al minimo i costi provocati dalle ricerche e dalle trattative. È possibile che i gestori preferiscano condividere i siti con altri gestori in maniera da condividere più elementi dell'infrastruttura dei siti e realizzare così un'ulteriore riduzione dei costi. Infine è possibile che in zone calde come i centri cittadini molti dei siti più favorevoli siano già stati sviluppati e non siano quindi sempre disponibili per nuovi operatori che entrano nel mercato.

- (49) Le possibilità di fornitura da parte dei gestori di reti radiotelevisive sono limitate. In linea generale le attrezzature per le trasmissioni radiotelevisive sono installate in siti che consentono un livello di copertura geografica molto più elevato rispetto alle necessità di copertura dei sistemi cellulari. Ne consegue che i siti per le emittenti radiotelevisive sono costituiti tendenzialmente da strutture di grande altezza ubicate in zone elevate che trasmettono con un elevato potenziale (decine di kilowatt) per ottenere una copertura ottimale della popolazione utilizzando un numero limitato di siti. Per ragioni di capacità le reti radiomobili sono di natura cellulare; ogni sito fornisce una copertura sufficiente ma limitata e ciò riduce le interferenze tra celle e consente di riutilizzare le frequenze assegnate in altre zone. La dimensione di ciascuna cella può variare da poche centinaia di metri a svariati chilometri. Il raggio effettivo è determinato dal livello di capacità di rete necessario. I principali fattori che determinano la dimensione della cella sono l'altezza del sito e la potenza trasmessa, con una potenza normalmente di decine di watt e antenne di altezza tra i 10 e i 20 metri. I gestori di telefonia mobile tendono ad utilizzare le strutture per le emissioni radiotelevisive quando esse sono adatte alle esigenze locali del servizio.
- (50) Nel mercato sono entrate imprese indipendenti specializzate nell'individuazione, acquisizione e fornitura di siti destinati a terzi. Possono entrare nel mercato anche altre entità come autorità pubbliche o imprese di servizi pubblici e ciò è già accaduto nel Regno Unito. Inoltre in passato i gestori hanno acquisito e affittato siti individuali su base commerciale direttamente dai proprietari e continuano a farlo. Ad eccezione dei vincoli generali legati all'ottenimento dei permessi in materia di pianificazione del territorio, delle norme in materia sanitaria e degli obblighi di ridurre al minimo le interferenze elettromagnetiche non vi sono altri obblighi legali, normativi o regolamentari che possano impedire un

rapido ingresso nel mercato e di conseguenza che possano scoraggiare la sostituzione sul lato dell'offerta. Per entrare nel mercato non sono necessari investimenti importanti e sono sufficienti competenze tecniche limitate. L'ingresso nel mercato rimane dunque possibile.

- (51) Sulla base dell'analisi della domanda e dell'offerta di cui sopra si deve concludere che vi è un mercato dei siti e dell'infrastruttura dei siti per le attrezzature di radiocomunicazioni mobili e digitali.

Mercato geografico

- (52) Sulla base della struttura della domanda, che è determinata da gestori in possesso di licenze nazionali, è probabile che il mercato abbia dimensione nazionale e si estenda cioè al Regno Unito, anche se l'esistenza in Scozia di norme più severe di pianificazione dell'uso del territorio per i siti in cui sono installate attrezzature di radiocomunicazioni mobili può comportare la definizione di un mercato separato per la Scozia.

2.1.3.2. Il mercato all'ingrosso dell'accesso al roaming nazionale per servizi di comunicazioni 3G

Mercato del prodotto/dei servizi

- (53) Si parla di roaming mobile quando i clienti utilizzano il loro telefono mobile, o più specificatamente la carta SIM («Subscriber Identification Module») che identifica gli abbonati, su una rete mobile diversa (host o rete visitata) da quella a cui sono abbonati e che ha emesso la loro carta SIM (rete di partenza). Il roaming può essere nazionale o internazionale. In entrambi i casi si basa su accordi tra il gestore della rete di partenza e quello della rete visitata per la fornitura all'ingrosso del servizio di accesso in roaming alla rete visitata che viene poi trasferito dal gestore della rete di partenza ai suoi abbonati come servizio al dettaglio. Il mercato del roaming nazionale si distingue tuttavia da quello internazionale in particolare perché non comporta accordi tra gestori esteri, non si basa sugli accordi standard messi a punto dall'associazione GSM⁽²⁹⁾ e perché i prezzi sono considerevolmente diversi.
- (54) Nonostante la possibilità di una sovrapposizione iniziale tra i servizi al dettaglio 2G, 2,5G e 3G, dal punto di vista della domanda l'accesso all'ingrosso al roaming nazionale per i servizi di comunicazione 3G sarà separato dal roaming 2G o 2,5G perché la gamma di servizi vocali e di dati che può essere fornita sulla base del roaming 3G è più ampia e differente, dato che saranno disponibili velocità di trasmissione considerevolmente

⁽²⁹⁾ Fanno parte dell'associazione GSM più di 690 diversi gestori di reti mobili 2G e 3G, nonché produttori e fornitori che sviluppano congiuntamente piattaforme tecniche affinché i servizi senza fili funzionino in maniera integrata e si dedicano in particolare al roaming e all'interoperabilità. Cfr. il sito Internet: <http://www.gsmworld.com>.

più elevate (in pratica da 144 a 384 kB/s per il sistema 3G rispetto a velocità da 20 a 60 kB/s per il sistema 2,5G e da 9 a 14 kB/s per il sistema 2G). I servizi vocali e di dati saranno esaminati in maniera più completa più sotto nella sezione 2.1.4.2.

- (55) Dal punto di vista dell'offerta solo gestori di reti 3G o altre parti in grado di fornire il tipo di accesso in questione alle reti 3G di tali gestori saranno in grado di fornire l'accesso all'ingrosso al roaming nazionale per i servizi 3G. In considerazione degli obblighi di licenza, le barriere all'ingresso nel mercato, ad eccezione dell'ingresso secondario basato sui diritti d'accesso a una rete 3G esistente, sono invalicabili. L'accesso all'ingrosso al roaming nazionale per servizi di comunicazioni 3G costituisce quindi un mercato del prodotto/servizio distinto.

Mercato geografico

- (56) Dato che le licenze per le reti 3G sono attribuite a livello nazionale e date le differenze di prezzo tra il roaming nazionale e internazionale, il mercato rilevante è nazionale e comprende quindi il Regno Unito.

2.1.4. ALTRI MERCATI ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO POTENZIALMENTE INTERESSATI

2.1.4.1. *Mercati all'ingrosso per i servizi di rete e l'accesso alla rete 3G potenzialmente interessati*

Mercati del prodotto/dei servizi

- (57) Vi sono altri possibili mercati all'ingrosso per i servizi di rete e l'accesso alla rete 3G che possono essere interessati dall'accordo, come il mercato per la fornitura all'ingrosso di tempo di trasmissione ai fornitori di servizi che si è sviluppato nel Regno Unito sulla base di obblighi regolamentari. La fornitura all'ingrosso del tempo di trasmissione è analoga al roaming nazionale perché anch'essa riguarda la fornitura all'ingrosso di accesso alla rete e di minuti di trasmissione da parte di una rete host. I gestori di telefonia mobile provvisti di licenza forniscono tale servizio ai fornitori di servizi perché ciò costituiva una condizione per la concessione delle loro licenze⁽³⁰⁾. La differenza tra le due forme di accesso è

che un gestore che si basa sul roaming nazionale può determinare la gamma dei servizi disponibili per i suoi abbonati e può fornire servizi che non sono disponibili ai clienti della rete host. Un fornitore di servizi invece può solo offrire la semplice rivendita di una serie di servizi offerti dal gestore di rete che gli fornisce all'ingrosso il tempo di trasmissione.

- (58) Un altro possibile mercato all'ingrosso è quello dei servizi di generazione di chiamata in cui i fornitori di servizi di selezione dell'operatore acquistano il diritto ad ottenere l'accesso alle reti mobili al fine di generare le chiamate che essi terminano sotto la loro responsabilità. È possibile che si sviluppino inoltre nuove forme di accesso all'ingrosso alle reti 3G e di servizi che andranno a costituire mercati rilevanti separati.

- (59) È probabile che la fornitura all'ingrosso di servizi di rete 3G e di accesso alla rete 3G sia distinta dai servizi di rete e di accesso per i servizi 2G e 2,5G perché la gamma di servizi che può essere fornita sulla base delle reti 3G è più ampia e diversa, dato che sono disponibili velocità di trasmissione considerevolmente più elevate. Tuttavia dato il basso livello di sviluppo dei mercati all'ingrosso 3G, che sono tuttora in una fase emergente, è prematuro descrivere dettagliatamente la situazione sul lato della domanda di servizi di rete e di accesso in termini commerciali in tali mercati, ad eccezione della domanda, da parte dei fornitori di servizi, di accesso all'ingrosso a tempi di trasmissione. Dal punto di vista dell'offerta tali mercati sono naturalmente limitati ai gestori di reti 3G e a coloro che possono ottenere il diritto di fornire il grado di accesso necessario alle reti 3G.

Mercato geografico

- (60) Dato che l'attribuzione delle licenze e la determinazione delle tariffe avvengono a livello nazionale, tali mercati all'ingrosso dovrebbero avere dimensioni nazionale⁽³¹⁾. Ai fini della presente decisione non è necessario definire tali mercati in maniera più precisa. La loro definizione può rimanere aperta.

2.1.4.2. *Mercati al dettaglio potenzialmente interessati*

- (61) Benché la cooperazione prevista dall'accordo si limiti alla condivisione dei siti e alla fornitura all'ingrosso di roaming nazionale, gli effetti di tale cooperazione

⁽³⁰⁾ Si è ritenuto che Vodafone e O2 UK avessero la capacità di influenzare il mercato e quindi sono stati soggetti all'obbligo di fornire all'ingrosso tempo di trasmissione. OFTEL ha deciso di adottare misure per eliminare le misure MI (5 aprile 2002), cfr. il sito Internet: <http://www.oftel.gov.uk/publications/mobile/2002/mide0402.htm>.

⁽³¹⁾ Cfr. tuttavia la decisione della Commissione, del 4 ottobre 2001, relativa al caso COMP/M.2598 TDC/CMG/MiGway JV, GU C 16 del 19.1.2002, pag. 16 in cui i mercati per la connettività alla rete di segnalazione internazionale e per l'accesso all'ingrosso (SMS) all'infrastruttura della telefonia mobile vengono definiti di dimensione comunitaria.

potrebbero essere percepiti nei mercati a valle dei servizi al dettaglio in cui le parti operano indipendentemente. Nel settore dei servizi mobili al dettaglio i servizi vocali e di dati sono stati offerti finora in maniera abbinata, il che indurrebbe a ritenere che facciano parte dello stesso mercato. È probabile che i gestori di reti 3G offrano servizi vocali e di dati 2G e 3G integrati fornendo entrambi i tipi di servizi su un'unica carta SIM. Si prevede tuttavia che l'equilibrio tra servizi vocali e di dati si sposterà sostanzialmente: mentre i servizi di dati 2G si limitano in gran parte ai fax e agli SMS e i servizi vocali rappresentano normalmente più del 90 % delle entrate dei gestori di telefonia mobile 2G, nel caso delle reti 3G con servizi quali la televendita, la telefonia video e la videoconferenza si prevede che i servizi di dati rappresenteranno tra la metà e i due terzi degli introiti. È utile quindi esaminare separatamente i servizi di telefonia mobile vocale digitale e i servizi di dati mobili digitali. Almeno in un primo tempo tale distinzione corrisponde in gran parte a quella tra servizi a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto.

Servizi vocali mobili digitali

- (62) Per quanto riguarda i mercati della telefonia mobile vocale, la Commissione fino ad ora non ha generalmente effettuato una distinzione tra le diverse tecnologie. Nella maggior parte delle decisioni è stato stabilito che i servizi GSM 900 e 1800 sia analogici che digitali fanno parte dello stesso mercato della telefonia vocale mobile, benché siano state considerate anche definizioni del mercato più ristrette per garantire che a prescindere dalla definizione di mercato scelta non si creassero posizioni dominanti⁽³²⁾. Tuttavia, dato che nel Regno Unito i gestori hanno gradualmente abbandonato la telefonia mobile analogica, i servizi interessati dall'accor-

⁽³²⁾ Cfr. la decisione della Commissione, del 21 maggio 1999, relativa al caso IV/M.1430 Vodafone Airtouch, GU C 295 del 15.10.1999, pag. 2. Decisione della Commissione, del 21 maggio 1999, relativa al caso COMP/JV.17 — Mannesmann/Bell Atlantic/Omintel GU C 11 del 14.1.2000, pag. 4; Cfr. la decisione 98/2001/CE della Commissione, del 13 novembre 1999, relativa al caso COMP/M.1439 — Telia/Telenor, GU L 40 del 9.2.2001, pag. 1; decisione della Commissione, del 20 dicembre 1999, relativa al caso COMP/M.1760 Mannesmann/Orange, GU C 139 del 18.5.2000, pag. 1. Decisione della Commissione, del 12 aprile 2000, relativa al caso COMP/M.1795 Vodafone Airtouch/Mannesmann, GU C 141 del 19.5.2000, pag. 19; decisione della Commissione, del 4 agosto 2000, relativa al caso COMP/M.2053 — Telenor/BellSouth/Sonofon, GU C 295 del 18.10.2000, pag. 11. Decisione della Commissione, dell'11 agosto 2000, relativa al caso COMP/M. 2016 — France Telecom/Orange, GU C 261 del 12.9.2000, pag. 6. Decisione della Commissione, del 25 settembre 2000, relativa al caso COMP/M.2130 Belgacom/Tele Danmark/T-Mobile International/Ben Nederland Holding, GU C 362 del 18.12.2001, pag. 6.

do sono quelli della telefonia mobile vocale digitale. Fino ad ora la Commissione non ha definito mercati diversi per i servizi al dettaglio 2G, 2,5G e 3G⁽³³⁾.

- (63) Alcune fonti del settore prevedono tuttavia che in futuro si svilupperanno sulle reti 3G servizi «voce e dati». Si tratta di servizi vocali integrati con servizi di dati come i videotelefonati per il mercato di massa e i sistemi di conferenze multimediali per i quali le capacità delle reti 2G e 2,5G non sono sufficienti. È possibile quindi che si sviluppi un mercato al dettaglio distinto per i servizi vocali 3G o anche che i servizi vocali e di dati 3G si fondano costituendo un unico mercato. È probabile che la futura evoluzione della qualità e della gamma dei servizi vocali con tecnologia 3G giustificherà l'applicazione di un supplemento di prezzo per tali servizi. Inoltre è probabile che si verifichi una sostituzione a senso unico tra i servizi 2G da un lato e i servizi 3G dall'altro (gli utilizzatori cioè sostituiranno i servizi 2G con quelli 3G ma non viceversa) il che costituirebbe la prova dell'esistenza di mercati separati. Ai fini della presente decisione tuttavia non è necessario stabilire se i servizi vocali 2G e 3G debbano essere considerati mercati del prodotto distinti. La definizione del mercato del prodotto rilevante rimane dunque aperta.

Servizi mobili digitali di trasmissione di dati

- (64) Una differenza fondamentale tra i servizi di dati 2G da un lato e i servizi di dati 2,5 e 3G dall'altro è che i primi si basano sulla commutazione a circuito mentre i secondi si fondano su quella a pacchetto, e quindi su tecnologie diverse che possiedono capacità tecniche diverse e maggiori. Dato che si prevede che i servizi e i contenuti disponibili sulle reti 3G siano considerevolmente migliori rispetto a quelli delle reti 2G sia per la velocità di trasmissione dei dati che per la gamma di servizi che possono quindi essere offerti, è probabile che la sostituibilità tra i servizi 2G e 3G sia a senso unico. Se ne conclude quindi che i servizi 2G e 3G costituiscono probabilmente mercati separati. Benché appaia chiaro che vi sarà una certa sovrapposizione tra servizi 2,5G e 3G, poiché il sistema 2,5G consente ad esempio la posta elettronica mobile, la messaggia multimediale e l'accesso continuo ad Internet, la sua velocità di trasmissione non è sufficiente a fornire i servizi di dati

⁽³³⁾ Decisione della Commissione, del 12 aprile 2000, relativa al caso COMP/M.1795 Vodafone Airtouch/Mannesmann, GU C 141 del 19.5.2000, pag. 19; decisione della Commissione, del 31 luglio 2000, relativa al caso COMP/M.1954 — ACS/Sonera Vivendi/Xfera, GU C 234 del 18.8.2000, pag. 6. Decisione della Commissione, del 25 settembre 2000, relativa al caso COMP/M.2130 Belgacom/Tele Danmark/T-Mobile International/Ben Nederland Holding, GU C 362 del 18.12.2001, pag. 6.

di livello elevato che dovrebbero essere disponibili sulle reti 3G. Sembra dunque esistere un mercato emergente per la fornitura di servizi mobili 3G per la trasmissione di dati.

(65) In considerazione del fattore distintivo costituito dalla mobilità la Commissione fino ad ora ha ritenuto che i mercati dei servizi mobili e fissi di trasmissione di dati fossero due mercati separati⁽³⁴⁾. È probabile tuttavia che i servizi di dati 3G con una larghezza di banda molto elevata possano essere forniti solo in condizioni di copertura ottimale con una mobilità molto bassa o inesistente. Al tempo stesso si stanno sviluppando reti locali senza fili (WLAN) che forniscono comunicazioni di dati e in particolare l'accesso a Internet a banda larga consentendo una mobilità limitata all'interno di un'area circoscritta (ad esempio all'interno di edifici o di luoghi pubblici). È possibile che in futuro una mobilità limitata di portata simile diverrà la norma per tutti o per la maggior parte dei servizi di dati con elevata larghezza di banda. Ne consegue che rimane aperta la questione se servizi come le WLAN integreranno o sostituiranno i servizi 3G e se la distinzione tra servizi di dati fissi e mobili verrà meno e se emergerà un mercato per le comunicazioni di dati a banda larga senza fili.

(66) Dato che i servizi 2,5G sono ancora in una fase emergente e che i servizi 3G sono al momento ancora in una fase di pianificazione, non è possibile stabilire con precisione se essi appartengono allo stesso mercato o a mercati differenti, se i servizi mobili digitali vocali e di dati appartengono allo stesso mercato o se alcuni servizi 3G fanno parte dello stesso mercato dei servizi di dati a banda larga come le WLAN. Tuttavia ai fini della presente decisione non è necessario stabilire se i servizi di dati e/o vocali 2G, 2,5G e 3G debbano essere considerati mercati del prodotto distinti. La definizione del mercato del prodotto rilevante rimane dunque aperta.

Mercati geografici

(67) Dato che la determinazione delle tariffe al dettaglio e l'offerta di servizi di telefonia mobile digitale sono attualmente stabiliti su base nazionale, i mercati hanno una dimensione nazionale, ad eccezione del mercato emergente della fornitura di servizi paneuropei di teleco-

municazione integrati a clienti mobili internazionali identificato per la prima volta dalla Commissione nella decisione sul caso Vodafone/Mannesmann⁽³⁵⁾. I servizi di roaming internazionale non sono un sostituto a causa dei prezzi elevati e della funzionalità limitata del roaming internazionale⁽³⁶⁾. Inoltre i gestori di rete hanno in generale rifiutato di consentire un roaming permanente sulla base di un accesso al roaming internazionale cioè di consentire al cliente di una rete estera di utilizzare in maniera permanente il roaming nella loro rete. Ne consegue che il mercato o i mercati sopra identificati sono mercati nazionali.

2.2. STRUTTURA DEL MERCATO

2.2.1. IL MERCATO DEI SITI E DELL'INFRASTRUTTURA DEI SITI PER LE ATTREZZATURE DI RADIOCOMUNICAZIONI MOBILI E DIGITALI NEL REGNO UNITO

(68) Secondo l'agenzia britannica Radiocommunications Agency vi sono circa 35 000 stazioni di base situate all'esterno per trasmettitori cellulari. L'agenzia ha calcolato che per fornire servizi 3G i gestori avranno bisogno di circa 30 000-50 000 siti supplementari benché sia difficile stabilire con precisione il numero necessario perché la cifra finale dipende da una serie di fattori tra cui il successo che avranno i servizi 3G.

(69) Le informazioni fornite dai gestori di telefonia mobile confermano che vi sono circa 35 000 siti utilizzati per la trasmissione 2G (copertura di più del 95 % della popolazione)⁽³⁷⁾. La Commissione, sulla base delle risposte dei gestori, ha calcolato che saranno necessari un minimo di 40 000 siti perché si giunga per i servizi 3G a un tasso di copertura dell'80 % della popolazione del Regno Unito. Sarà necessario un numero di siti più elevato per coprire l'intera popolazione del Regno Unito.

(70) Tutti i gestori di telefonia mobile controllano un numero significativo di siti e nella maggior parte dei casi li affittano da aziende, da imprese di servizi pubblici e da società immobiliari commerciali o proprietari privati. Vi sono anche imprese specializzate che affittano spazi per antenne su torri di trasmissione senza fili e radiotelevisive che possono accogliere più locatari e reti senza fili.

⁽³⁴⁾ Per quanto riguarda l'accesso commutato a Internet attraverso gli apparecchi cellulari e gli apparecchi fissi. Cfr. la decisione della Commissione, del 20 luglio 2000, relativa al caso COMP/JV 48 — Vodafone/Vivendi/Canal+. Cfr. il sito Internet: <http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>.

⁽³⁵⁾ Cfr. la decisione della Commissione, del 12 aprile 2000, relativa al caso COMP/M.1795 Vodafone Airtouch/Mannesmann, GU C 141 del 19.5.2000, pag. 19; decisione della Commissione, dell'11 agosto 2000, relativa al caso COMP/M. 2016 — France Telecom/Orange, GU C 261 del 12.9.2000, pag. 6.

⁽³⁶⁾ Decisione della Commissione, del 22 giugno 1998, relativa al caso IV/JV.2 — ENEL/FT/DT, GU C 178 del 23.6.1999, pag. 15; decisione della Commissione, del 21 maggio 1999, relativa al caso IV/M.1430 Vodafone Airtouch, GU C 295 del 15.10.1999, pag. 2; decisione della Commissione 98/2001/CE, del 13 novembre 1999, relativa al caso COMP/M.1439 — Telia/Telenor, GUL 40 del 9.2.2001, pag. 1.

⁽³⁷⁾ Per informazioni generali cfr. il sito Internet: l'associazione dei gestori di telefonia mobile, www.mobilemastinfo.com/information/masts.htm.

(71) O2 UK ha circa 7 600 siti 2G e possiede o controlla circa 6 000 siti 2G. T-Mobile UK ha [circa 8 600 (*)] siti di cui circa 2 000 sono gestiti da Crown Castle International.

(72) Per quanto riguarda gli altri gestori, Vodafone ha circa 8 000 siti e Orange ha circa 9 500 siti. Hutchison, che è entrato recentemente nel mercato, sta ancora costruendo il suo portafoglio di siti 3G e ha circa 4 000 siti con cui copre circa il 50 % della popolazione. Si prevede che aggiungerà altri [(*)] siti.

(73) Tutti i gestori stanno cercando di acquisire ulteriori siti per poter fornire servizi 3G in tutto il Regno Unito.

2.2.2. L'ACCESSO ALL'INGROSSO AL ROAMING NAZIONALE PER SERVIZI DI COMUNICAZIONI 3G

(74) Oltre che alle parti sono state attribuite licenze 3G ad altri tre gestori di telefonia mobile conformemente al Wireless Telegraphy Act 1949 mediante asta pubblica svoltasi nell'aprile 2000: Vodafone, Orange e Hutchison 3G (recentemente entrato nel mercato). Benché il governo del Regno Unito intenda introdurre la commercializzazione delle frequenze⁽³⁸⁾ le barriere all'ingresso sono elevate se non invalicabili a causa dei costi per l'installazione di una rete 3G e della difficoltà di ottenere uno spettro adeguato. L'ingresso in un prossimo futuro di nuovi gestori attraverso la commercializzazione delle frequenze è improbabile se non impossibile.

(75) Oltre ai gestori opereranno nel mercato all'ingrosso 3G anche fornitori di servizi e forse gestori di reti mobili virtuali (MVNO). I fornitori di servizi, siano essi vincolati o indipendenti, rivendono minuti acquistati (tempo di trasmissione all'ingrosso) da un gestore di rete partner e hanno un loro rapporto di fatturazione con gli abbonati che sono soprattutto imprese. I fornitori di servizi avanzati rappresentano il gradino successivo dei fornitori di servizi e offrono strutture tariffarie e pacchetti propri, in particolare con servizi a valore aggiunto. Virgin Mobile (un'impresa comune 50/50 con T-Mobile UK) è un esempio di un fornitore avanzato di servizi che si è creato una posizione tra la clientela privata. Gli MVNO sono l'ultimo gradino nella gerarchia dei fornitori di servizi. Gli MVNO forniscono servizi simili a quelli dei fornitori di servizi avanzati ma hanno un'identità propria ed emettono carte SIM («subscriber identification

module») proprie. In alcuni casi essi possono anche possedere elementi dell'infrastruttura della rete. In ultima analisi, tuttavia, essi dipendono dalla rete di un gestore di telefonia mobile per l'utilizzazione dello spettro radio.

(76) Attualmente solo O2 UK e T-Mobile UK prevedono di ricorrere al roaming nazionale 3G in applicazione dell'accordo notificato. È possibile tuttavia che i gestori stipulino ulteriori accordi di roaming soprattutto per coprire aree remote del Regno Unito.

(77) È probabile che la fornitura di tempo di trasmissione all'ingrosso acquisirà maggiore importanza per la terza generazione in considerazione del potenziale dei nuovi servizi offerti e del fatto che i fornitori di servizi e gli MVNO operano in nicchie di mercato. Per la seconda generazione il tempo di trasmissione all'ingrosso è fornito nella sua totalità da BT Cellnet e Vodafone⁽³⁹⁾ ad eccezione dell'accordo per la fornitura di servizi avanzati tra T-Mobile UK e Virgin Mobile.

2.2.3. SERVIZI 3G A LIVELLO DI MERCATO AL DETTAGLIO

(78) I cinque gestori cui sono state attribuite le licenze prevedono di installare le loro reti e dovrebbero cominciare a fornire servizi 3G nel 2003 o 2004 a seconda del gestore. Dato che le reti e i servizi 3G non sono ancora stati commercializzati non si può fare attualmente una stima delle quote di mercato o valutare la sostituibilità tra i servizi 2G e 3G. Per quanto riguarda i servizi al dettaglio 2G nel 2002, le quote di mercato per gestore in base alle entrate erano le seguenti: Vodafone — 34 %, Orange — 27 %, O2 UK — 22 % e T-Mobile UK — 17 %⁽⁴⁰⁾. Non è chiaro tuttavia in che misura tale struttura si riprodurrà per i servizi 3G mentre si deve anche tener conto del fatto che nel mercato entrerà un nuovo gestore, Hutchinson 3G UK che opererà con il marchio «3». L'ingresso di Hutchinson 3G UK e la possibilità per i fornitori di servizi avanzati e gli MVNO di assumere un ruolo maggiore potrebbero provocare un aumento della concorrenza ma è ancora probabile che i gestori già presenti nel mercato, tra cui le parti, conservino forti posizioni nel mercato grazie alla loro base di clientela e alla rete 2G esistente.

2.3. RESTRIZIONE DELLA CONCORRENZA

(79) L'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE vieta tutti gli accordi fra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto

⁽³⁸⁾ Radiocommunications Agency, «Implementing Spectrum Trading», A Consultation Document, luglio 2002. Cfr. il sito Internet: <http://www.radio.gov.uk/topics/spectrum-strat/consult/implementingspectrumtrading.pdf>.

⁽³⁹⁾ Si è ritenuto che Vodafone e O2 UK avessero la capacità di influenzare il mercato e quindi sono stati soggetti all'obbligo di fornire all'ingrosso tempo di trasmissione. OFTEL ha deciso di adottare misure per eliminare le misure MI (5 aprile 2002), cfr. il sito Internet: <http://www.oftel.gov.uk/publications/mobile/2002/mide0402.htm>.

⁽⁴⁰⁾ OfTel, Market Information Mobile Update, ottobre 2002.

o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. Disposizioni parallele relativamente agli scambi tra le parti contraenti e agli effetti per la concorrenza all'interno del SEE sono stabilite nell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Gli accordi che restringono la concorrenza in violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE/articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE possono beneficiare di un'esenzione se vengono rispettate le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE/articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE.

(80) L'accordo concluso tra O2 UK e T-Mobile UK prevede la cooperazione nell'installazione delle reti 3G delle parti attraverso la condivisione dei siti e il roaming nazionale. Tali obiettivi principali sono perseguiti in tre aree distinte del Regno Unito: i) l'area di costruzione iniziale (Initial Build Area, di seguito «IBA»), ii) l'area divisa (Divided Area, di seguito «DA») e iii) l'area restante (Remaining Area). Essi vengono attuati dalle parti cooperando nella pianificazione, acquisizione, costruzione, installazione e condivisione di siti 2G, 3G e 2G/3G nonché con la fornitura reciproca di servizi di roaming. L'accordo contiene norme di attuazione dettagliate in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni riservate ai fini della gestione del progetto.

(81) Le parti cooperano ampiamente per l'installazione delle loro reti mobili 3G. Una cooperazione di così ampia portata tra due gestori chiave in un mercato in cui è presente un numero limitato di concorrenti e le cui barriere d'ingresso sono elevate, se non invalicabili, solleva preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza. È necessario quindi esaminare l'accordo alla luce dell'articolo 81 del trattato CE/articolo 53 dell'accordo SEE, in particolare la condivisione dei siti e il roaming nazionale.

(82) I progetti delle parti relativamente all'area restante (le zone del Regno Unito meno popolate) non sono sufficientemente sviluppati perché la Commissione possa determinare il possibile effetto che la cooperazione delle parti può produrre sulla concorrenza in tale area. La presente decisione non si applica quindi ai progetti delle parti per l'area restante.

2.3.1. CONDIVISIONE DEI SITI

(83) La condivisione dei siti tra concorrenti è un fatto comune nel mercato 2G ma viene praticata soprattutto in maniera ad hoc. Tuttavia il fatto che il passaggio alla terza generazione comporti la necessità di raddoppiare il numero dei siti suscita preoccupazioni di ordine ambientale e sanitario. Per ragioni di tipo politico la condivisione dei siti è quindi sempre più auspicata ed è

incoraggiata espressamente dalle norme comunitarie. Ad esempio il considerando 23 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)⁽⁴¹⁾ recita che «La condivisione delle strutture può presentare vantaggi sotto il profilo urbanistico, della salute pubblica o per motivi ambientali e dovrebbe essere incentivata dalle autorità nazionali di regolamentazione sulla base di accordi con le imprese su base volontaria».

(84) La condivisione dei siti può tuttavia avere un effetto negativo sulla concorrenza e in particolare può ridurre la concorrenza tra reti, impedire ai concorrenti di accedere ai siti e alle infrastrutture dei siti necessari (escludere cioè i concorrenti) e in alcuni casi può agevolare l'adozione di comportamenti collusivi.

(85) Le parti sono concorrenti diretti nei mercati 2G e 3G all'ingrosso e al dettaglio ed entrambe occupano posizioni consolidate nella telefonia mobile 2G. Esse sarebbero quindi in grado di installare individualmente le loro reti, in particolare negli agglomerati urbani come la IBA in cui con ogni probabilità vi sarà la più elevata domanda di servizi 3G. È necessario quindi esaminare la condivisione dei siti alla luce dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE/articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE, per verificarne la compatibilità con le regole di concorrenza.

2.3.1.1. *Condivisione di elementi della rete e di piani radio*

(86) La condivisione dei siti da parte delle parti nella IBA e DA riguarda alcuni elementi «passivi» della rete quali la struttura di sostegno dell'antenna, i contenitori della stazione base (nodo B), alimentatori e impianti di raffreddamento⁽⁴²⁾. Le parti hanno anche fatto presente che potrebbero ipotizzare di condividere la RAN (condividendo ad esempio i nodi B)⁽⁴³⁾ per risolvere alcuni problemi specifici nella DA ma al momento ciò non è previsto.

(87) La condivisione dei siti tra le parti nella IBA e nella DA è limitata a causa degli elementi di rete che sono interessati. Le parti conserveranno il controllo indipendente dei componenti più importanti delle loro reti di accesso e le loro reti principali e in particolare tutte le

⁽⁴¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

⁽⁴²⁾ Lettera a) del considerando 14.

⁽⁴³⁾ Lettera b) del considerando 14.

parti intelligenti della rete e le piattaforme di servizi che determinano la natura e la gamma dei servizi forniti. Benché sia possibile che nella DA vengano condivisi ulteriori elementi della rete ciò non dovrebbe compromettere in misura considerevole la capacità delle parti di mantenere il controllo indipendente delle loro reti, dato che la RAN dovrebbe essere condivisa solo in alcuni casi specifici. Tuttavia i progetti delle parti non sono sufficientemente sviluppati perché si possa giungere a una conclusione definitiva.

- (88) La condivisione della RAN potrebbe anche aumentare il rischio che le parti abbiano una considerevole quantità di costi in comune, il che potrebbe facilitare il coordinamento dei prezzi di mercato e della produzione. Tuttavia, dato che i componenti delle reti saranno condivisi in misura limitata, è probabile che il livello dei costi comuni provocato dalla condivisione dei siti sarà basso. Ciò è confermato dal calcolo di T-Mobile secondo cui [una proporzione minima del risparmio di spese (*)] per investimenti derivante dall'accordo dipenderà dalla condivisione dei siti (i risparmi delle spese di esercizio sono [limitati (*)]). O2 UK ha fornito delle cifre calcolate utilizzando una metodologia diversa ma si può prevedere che i risparmi conseguiti con la condivisione dei siti siano simili. Ne consegue che il livello di costi comuni derivante dalla condivisione dei siti sarà anch'esso limitato.
- (89) Le parti intendevano adottare un piano radio congiunto (Joint Radio Plan) nell'IBA e un piano radio comune (Common radio plan) nella DA, installando le loro attrezzature radio sugli stessi siti o su molti siti uguali. Ciò avrebbe potuto provocare un effetto negativo per la concorrenza perché avrebbe potuto portare all'assimilazione delle reti delle parti soprattutto in termini di copertura. Le parti, tuttavia, hanno deciso di non adottare un piano radio congiunto nell'IBA (l'area più importante in termini di traffico) e prevedono che meno del [7-12 % (*)] del numero totale dei siti da loro utilizzati nell'IBA saranno comuni. Il piano radio comune si limita alla DA e quindi le parti non installeranno reti simili in tutto il Regno Unito.
- (90) Dato che la portata della condivisione dei siti è limitata e dato che le parti non adotteranno un piano radio congiunto o comune in tutto il Regno Unito, questo particolare aspetto dell'accordo di condivisione dei siti non suscita preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza.

2.3.1.2. *Aree designate nella DA*

- (91) L'accordo prevede che ciascuna delle parti sia responsabile per lo sviluppo della rete nella DA in particolari aree designate che sono in generale uniformi. Le parti hanno anche convenuto di non sviluppare e installare siti 3G o reti al di fuori della rispettiva area designata anche se sono previste alcune eccezioni.
- (92) La restrizione all'effettuazione di installazioni nell'area designata dell'altra parte potrebbe essere considerata a prima vista come una forma di ripartizione del mercato di per sé restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. L'accordo consente tuttavia a ciascuna delle parti di effettuare installazioni nell'area designata dell'altra parte senza il permesso di quest'ultima in un ampio numero di casi tra cui in particolare i) nella misura in cui l'altra parte ritiene che ciò sia necessario a causa della domanda del mercato, per fronteggiare la concorrenza o per adempiere ad obblighi regolamentari; ii) nella misura in cui è necessario per raggiungere il tasso di copertura obbligatoria dell'80 % entro il 31 dicembre 2007 previsto per le licenze 3G delle parti; iii) su base temporanea al fine di fornire la copertura in occasione di manifestazioni popolari o speciali come concerti, ecc. iv) per clienti speciali (clausola 11). L'accordo consente quindi a ciascuna delle parti, in tutti i casi ipotizzabili, di installare reti nell'area designata dell'altra parte, in particolare per soddisfare la domanda del mercato ed adempiere ad obblighi di tipo regolamentare. Essa mira inoltre a garantire, per ragioni operative, che le parti concentrino le loro risorse in aree particolari al fine di sviluppare i siti nella maniera più rapida ed efficace possibile. In considerazione di tali ampie eccezioni la clausola non ha quindi un sensibile effetto anticoncorrenziale.

2.3.1.3. *Opzione in IBA e DA*

- (93) Le parti hanno previsto un periodo di esclusiva nei siti, inizialmente sulla base di un'opzione in esclusiva e successivamente attraverso un diritto di prelazione. La concessione di un diritto di esclusiva suscita preoccupazioni perché potenzialmente potrebbe impedire a terzi, in particolari a nuovi gestori entrati nel mercato, di accedere ai siti e all'infrastruttura dei siti per installare le loro attrezzature di rete e quindi potrebbe limitare la loro capacità di fornire servizi attraverso una rete efficace. Un certo grado di esclusiva può tuttavia essere giustificato sotto il profilo commerciale perché potrebbe rendere più efficace la condivisione dei siti tra le parti.

- (94) L'accordo prevede i seguenti periodi di esclusiva:
- IBA — un periodo di opzione di due anni e trenta giorni dal 31 dicembre 2001 (fino al 30 gennaio 2004) sui siti dell'altra parte;
 - DA — un periodo di opzione di cinque anni e trenta giorni dal 31 maggio 2002 (fino al 30 giugno 2007) per una parte nella sua area designata sui siti 2G dell'altra parte;
 - DA — un periodo di opzione di due anni e trenta giorni dal 31 maggio 2002 (fino al 30 giugno 2004) sui siti 3G (in particolare siti 2G aggiornati e nuovi siti 3G) dell'altra parte nell'area designata di tale parte.
- (95) L'accordo consente alle parti di modificare la data da cui decorre il periodo di opzione. È ipotizzabile quindi che i periodi di opzione terminino più tardi.
- (96) Uno dei terzi che ha trasmesso le sue osservazioni in risposta alla comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 ha espresso in particolare preoccupazioni per le conseguenze che il diritto di opzione e di prelazione potrebbe produrre per gli altri operatori di telefonia mobile. Ha sottolineato che il diritto di opzione e di prelazione potrebbe essere usato in maniera selettiva come strategia per precludere l'accesso al mercato. Tuttavia ciò potrebbe suscitare preoccupazioni solo se i) mancassero siti adatti, ii) il periodo di esclusiva fosse troppo lungo e iii) non esistesse una soluzione regolamentare appropriata.

Disponibilità dei siti

- (97) Non sembra che in generale nel Regno Unito scarseggino i siti utilizzabili dagli operatori di telefonia mobile. Nella risposta alla comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 le autorità del Regno Unito hanno affermato che «nel complesso riteniamo che la possibilità che si verifichi una preclusione dei siti sia relativamente bassa. Esistono molti potenziali proprietari di siti e la condivisione dei siti tra due o più operatori è un fatto comune. Le eventuali difficoltà di accesso ai siti che un altro operatore potrebbe incontrare sarebbero limitate a casi particolari in zone isolate, in particolare a causa di un'interpretazione rigida a livello locale dei regolamenti di pianificazione da parte delle autorità preposte alla pianificazione dell'uso del territorio»⁽⁴⁴⁾.

- (98) La condivisione dei siti è sempre più diffusa tra i gestori di telefonia mobile e circa il 26 % di tutti i siti esterni sono condivisi⁽⁴⁵⁾. Inoltre un importante fattore è rappresentato dall'esistenza di un importante mercato secondario per l'affitto dei siti e delle infrastrutture per le attrezzature di comunicazione radio, che contribuisce a garantire che i gestori di telefonia mobile non controllino l'accesso a tutti i siti. Le cosiddette «imprese torri» sono incentivate finanziariamente a garantire che i loro siti siano utilizzati nella maniera più ampia ed efficace da parte dei gestori. Esse sono quindi incentivate ad acconsentire alla condivisione dei siti. Ad esempio Crown Castle fornisce un considerevole numero di siti a tutti e cinque gli operatori 3G e [una proporzione considerevole (*)] dei circa 3 200 siti che essa controlla sono condivisi da più di due gestori.

- (99) L'opinione pubblica tuttavia nutre preoccupazioni crescenti per i possibili effetti collaterali per la salute e l'ambiente provocati dall'installazione delle antenne in particolare nelle vicinanze di edifici scolastici. In considerazione di ciò il Regno Unito ha modificato il sistema di pianificazione dell'installazione delle antenne per garantire che si tenga conto in misura maggiore dei desideri della cittadinanza⁽⁴⁶⁾. La Scozia ha introdotto norme di pianificazione più rigide che hanno allungato i tempi necessari per ottenere l'autorizzazione all'installazione⁽⁴⁷⁾. Inoltre i servizi 3G necessitano di un numero maggiore di siti e vi sono cinque gestori, ivi compreso un gestore recentemente entrato nel mercato, che cercano di installare contemporaneamente le loro reti⁽⁴⁸⁾. È possibile quindi che in determinate aree, ad esempio le zone con domanda molto elevata in aree urbane, le zone

⁽⁴⁵⁾ Risultati regolamentari e statistici del dipartimento per i trasporti, gli enti locali e le regioni («DTLR») 2001 (Fonte Agenzia delle radiocomunicazioni). Cfr. anche la risposta del ministero per i trasporti, gli enti locali e le regioni «Il settore invia al dipartimento ogni tre mesi statistiche sulla condivisione dei siti nel quadro di tale impegno. Dai dati più recenti risulta che dei circa 10 416 siti per il quali è possibile una qualche forma di condivisione di antenne/torri, in 3 669 è presente almeno un altro gestore che condivide il sito. Vi sono inoltre ulteriori 2 713 domande di condivisione di siti ancora in attesa», 13 maggio 2002, column 445W, Hansard, cfr. il sito Internet: <http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk>.

⁽⁴⁶⁾ Relazione del gruppo di esperti indipendenti sulla telefonia mobile «Mobile Phones and Health», maggio 2000, cfr. il sito Internet: <http://www.iegmp.org.uk>; ODPM, «Planning Policy Guidance Note 8 — Telecommunications», PPG8, agosto 2001, cfr. il sito Internet: <http://www.planning.odpm.gov.uk/ppg/ppg8>.

⁽⁴⁷⁾ «Executive toughens telecommunications mast planning rules», comunicato stampa SE 1534/2001 del 25 giugno 2001, disponibile all'indirizzo Internet: <http://www.iegmp.org.uk>.

⁽⁴⁸⁾ Nel Regno Unito l'installazione della rete 2G è stata scaglionata in quanto conformemente al Wireless Telegraphy Act 1949 le licenze sono state assegnate in tempi diversi. Ai gestori GSM 900 sono state concesse licenze nel luglio 1992 (Vodafone e BT Cellnet). Le licenze DCS 1800 sono state concesse successivamente (Mercury One2One nel marzo 1993 e Orange nel febbraio 1994).

⁽⁴⁴⁾ Risposta pubblica delle autorità del Regno Unito, punto 16.

vicino agli edifici scolastici e agli ospedali e le zone sensibili sotto il profilo ambientale vi sia il rischio potenziale che a gestori terzi venga impedito di fornire una qualità e una copertura di rete elevati a causa della mancanza di disponibilità di siti appropriati in alcuni «punti caldi».

Durata dell'esclusiva

(100) Nel Regno Unito esistono svariati fornitori di siti per attrezzature di comunicazioni radio digitali mobili. Le parti stesse tuttavia controllano l'accesso a un numero considerevole di siti che per la maggior parte possono essere modificati per essere utilizzati per i servizi 3G.

(101) L'esistenza di un certo grado di esclusiva appare giustificata per assicurare il successo commerciale dell'accordo. Tuttavia se i siti dovessero scarseggiare, un periodo di esclusiva, che impedisse in misura significativa ai concorrenti e in particolare ai nuovi operatori presenti nel mercato di condividere i siti con una delle parti fino a una data di poco precedente o successiva al termine entro cui i gestori devono adempiere agli obblighi di copertura previsti dalla loro licenza, dovrebbe essere oggetto di un esame particolarmente attento. Tale esclusiva potrebbe rendere molto più difficile per i gestori terzi adempiere alle condizioni previste dalla loro licenza e sviluppare una rete concorrenziale. Potrebbe anche essere di ostacolo alla politica volta a favorire la diffusione della condivisione dei siti.

(102) Nell'IBA ciascuna delle parti gode di un periodo di esclusiva sui siti dell'altra fino al 30 gennaio 2004. Nella propria area designata all'interno della DA ciascuna parte gode di un periodo di esclusiva fino al 30 giugno 2007 sui siti 2G che l'altra parte ha in tale area. Nell'area designata nella DA dell'altra parte ciascuna parte gode di un periodo di esclusiva fino al 30 giugno 2004 sui siti 3G che l'altra parte ha in tale area. Nonostante tali date limite le parti hanno la possibilità di estendere i periodi di esclusiva concordando nuove date di inizio per ognuna delle opzioni a causa di ritardi nell'installazione. Si potrebbe dunque temere che, soprattutto nella DA, i periodi di opzione non scadano fino a poco prima o poco dopo del limite per l'installazione fissato per il dicembre 2007. Ciò potrebbe avere delle conseguenze sulle capacità dei gestori terzi di condividere i siti con una delle parti e potrebbe rendere più difficile un efficace ingresso nel mercato.

(103) Tuttavia è probabile che le aree in cui i gestori terzi possono incontrare difficoltà ad ottenere l'accesso a un numero sufficiente di siti per fornire un'efficace copertura siano relativamente poche poiché in generale nel Regno Unito non vi è scarsità di siti. Le autorità del Regno Unito hanno dichiarato che probabilmente le difficoltà riguardavano solo casi particolari in zone isolate in cui i regolamenti di pianificazione venivano

interpretati in maniera rigida. Le parti hanno indicato che l'opzione non preclude l'accesso di terzi a spazi in siti in cui possono trovare posto più di due gestori durante il periodo dell'opzione. Benché non sia possibile ospitare in tutti i siti più di due gestori, molti siti «nuovi» (costruiti senza utilizzare strutture esistenti) possono essere ristrutturati in modo tale che ciò diventi possibile. Vi è anche la possibilità di condivisione dei siti con altri gestori di telefonia mobile e tutti i gestori utilizzano in misura sempre maggiore le «imprese torre» che sono interessate finanziariamente a concedere l'utilizzo multiplo delle loro strutture. È probabile dunque che le aree effettive del Regno Unito in cui i terzi possono incontrare difficoltà a reperire i siti a causa dell'uso dell'opzione siano ridotte e molto localizzate. In ogni caso esiste una soluzione regolamentare specifica per le aree problematiche in cui la scarsità dei siti avrebbe effetti negativi per gli operatori terzi.

Soluzione regolamentare

(104) I legislatori comunitari hanno previsto la possibilità che i terzi incontrino difficoltà ad avere accesso all'infrastruttura e, benché il problema sia spesso legato alla pianificazione, sia le norme esistenti che il nuovo quadro normativo che sarà applicato a partire dal luglio 2003⁽⁴⁹⁾ prevedono norme specifiche sulla condivisione delle infrastrutture. Tali norme non si applicano solo agli operatori che godono di una posizione di monopolio sull'infrastruttura, come i proprietari storici della rete locale⁽⁵⁰⁾, ma anche alle imprese che gestiscono una rete di comunicazione elettronica, come i gestori di telefonia mobile. L'articolo 12 della direttiva quadro stabilisce che «... gli Stati membri possono imporre la condivisione di strutture o proprietà (compresa la coibitazione fisica) ad un'impresa che gestisce una rete di comunicazione elettronica ...». Il nuovo quadro regolamentare offre quindi una soluzione ampiamente applicabile qualora l'accordo limiti la concorrenza impedendo ai concorrenti di accedere a siti e/o a infrastrutture di determinati siti nei casi in cui la topografia dell'area e/o i parametri specifici della domanda fanno sì che i siti siano scarsi e che se ne renda necessaria la condivisione.

⁽⁴⁹⁾ Articolo 28 della direttiva quadro, GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

⁽⁵⁰⁾ Per «rete locale» si intende il circuito che fisicamente collega il punto di terminazione della rete situato nei locali dell'abbonato con la centrale principale di distribuzione o l'apparecchiatura equivalente nella rete fissa pubblica. Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva sull'accesso), GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7, articolo 2, lettera e).

2.3.1.4. *Diritto di prelazione nell'IBA e nella DA*

(105) L'esistenza del diritto di prelazione sui siti, che rappresenta un grado di esclusiva minore rispetto all'opzione, non danneggia direttamente la concorrenza nel caso di specie perché in linea generale nel Regno Unito i siti non scarseggiano. Inoltre la fissazione di un periodo di quattordici giorni per l'esercizio del diritto di prelazione consente ai terzi di sapere molto rapidamente se devono prevedere piani alternativi e non provoca considerevoli strozzature. Tuttavia il fatto che l'accordo preveda che i contributi versati dai terzi per la licenza siano uguali o superiori a quelli pagati dalle parti limita la libertà commerciale della parte proprietaria del sito e può far aumentare le spese di ingresso per i terzi anche se ciò dovrebbe essere bilanciato dal fatto che il contributo è basato su tariffe di mercato eque. Tale clausola può perfino essere equiparata a un accordo che fissa un prezzo minimo e che quindi è di per sé illecito ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE/articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

(106) A seguito delle preoccupazioni espresse dalla Commissione, le parti hanno acconsentito a modificare le clausole che obbligavano i terzi a versare contributi per le licenze uguali o superiori a quelli pagati dalle parti. Le clausole modificate prevedono che:

«Se in qualsiasi momento successivo alla scadenza dell'opzione il gestore del sito riceve da un terzo un'offerta in buona fede ad un prezzo accettabile per il gestore, quest'ultimo informa senza indugi il gestore con cui condivide il sito dell'offerta del terzo e del prezzo. Il gestore che condivide il sito comunica al gestore del sito entro quattordici giorni se intende o meno sottoscrivere una licenza di condivisione per il sito in questione al prezzo concordato o al prezzo stabilito sulla base del tariffario (a seconda di quale dei due prezzi è inferiore).

In mancanza di conferma scritta entro tale limite di tempo l'operatore del sito ha la facoltà di stipulare un accordo di condivisione per il sito in questione con il terzo interessato secondo le condizioni dell'offerta in buona fede presentata dal terzo stesso.»

(107) Tale nuova formulazione elimina la preoccupazione di una eventuale fissazione del prezzo e garantisce inoltre che le parti non possano aumentare le spese di ingresso per i gestori terzi obbligandoli a pagare contributi per la licenza più elevati. Così modificata la clausola non produce più un effetto sensibile sulla concorrenza.

2.3.1.5. *Conclusioni*

(108) Le parti condividono un numero limitato di componenti passivi della rete di accesso e mantengono il controllo indipendente delle proprie reti e in particolare della rete principale. Le parti mantengono la capacità di

differenziare i loro servizi a valle poiché il livello dei costi comuni determinato dalla condivisione dei siti non è considerevole e poiché le parti mantengono il controllo della rete principale e delle piattaforme di servizi che determinano la natura e la gamma dei servizi offerti. Il diritto di esclusiva sui siti (l'opzione e il diritto di prelazione) non determina una preclusione su ampia scala per i gestori terzi poiché nel complesso nel Regno Unito i siti non scarseggiano. In ogni caso, qualora dovessero sorgere problemi specifici per determinati siti, il nuovo quadro regolamentare consente alle autorità di regolamentazione nazionale di rendere obbligatoria la condivisione dei siti.

2.3.2. ROAMING

2.3.2.1. *Contesto*

(109) L'accordo prevede la possibilità per le parti di fornire servizi 3G ai loro clienti attraverso l'uso del roaming nazionale quando vi sono interruzioni della copertura nell'IBA ma in particolare nella DA. Il roaming nazionale, che permette ai clienti di un gestore di telefonia mobile di utilizzare la rete di un altro gestore situata nello stesso paese per effettuare o ricevere chiamate telefoniche, richiede complessi accordi tecnici per l'identificazione del cliente che effettua il roaming, la commutazione delle chiamate e lo scambio dei dati per la fatturazione. Si prevede che le parti installeranno un nuovo software per consentire ai loro clienti di effettuare un roaming nazionale ininterrotto in maniera tale che quando l'utilizzatore si sposta tra le reti le chiamate possano essere trasferite senza venire interrotte o senza perdite di funzioni dei servizi.

(110) A meno che le parti di un accordo di roaming non siano nell'impossibilità di installare individualmente le loro reti, un tale accordo solleva considerevoli preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza in quanto limita quasi tutta la concorrenza per le infrastrutture di rete e ha effetti sulla concorrenza a livello dei servizi. I gestori partecipanti affronteranno costi simili e potranno differenziare la loro offerta alla clientela solo sulla base dei servizi forniti piuttosto che del prezzo o della qualità. Entrambe le parti occupano posizioni consolidate nel mercato 2G e sono in grado di installare individualmente le loro reti 3G nel Regno Unito perché detengono l'infrastruttura necessaria che può essere modificata per essere utilizzata per i servizi 3G e perché hanno una forte base di utenti storici. La fornitura di servizi di roaming deve essere quindi esaminata sulla base dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.

- (111) Le parti non sono state in grado di installare la loro rete con la velocità prevista inizialmente a causa di difficoltà legate alle spese di investimento. Vi sono stati inoltre ritardi nella disponibilità del software che consente di effettuare il roaming nazionale ininterrotto. Le parti hanno quindi deciso di suddividere ulteriormente la IBA in due parti: in primo luogo hanno deciso di designare una «area principale» all'interno dell'IBA in cui ciascuna delle parti costruirà separatamente la propria rete. In tale area, che comprende le 10 città principali del Regno Unito e circa il [32-38 %](*) della popolazione del paese, le parti non si serviranno del roaming nazionale perché per l'epoca in cui si prevede che sarà disponibile il roaming nazionale ininterrotto [nel corso del ...](*) ciascuna di esse avrà già costruito separatamente la propria rete. In secondo luogo le parti hanno designato una «area restante» dell'IBA che comprende altre 13 città [[meno del 10 %](*) della popolazione del Regno Unito]. All'interno dell'area restante a ciascuna delle parti è stata assegnata una serie di città nelle quali installare la rete e ciascuna delle parti fornirà servizi di roaming all'altra parte fino a quando l'altra non avrà raggiunto la copertura totale di rete 3G in tale area. Nella DA le parti continueranno a installare le reti nelle rispettive aree designate secondo il piano originale, fatti salvi gli eventuali ritardi, e si serviranno del roaming nazionale per fornire servizi 3G nell'area designata dell'altra parte fino a quando non avranno una propria copertura. Per la concessione della licenza è stato tuttavia imposto alle parti l'obbligo di assicurare una copertura dell'80 % della popolazione entro la fine del 2007.
- (112) Dagli ultimi progetti disponibili, [T-Mobile prevede di lanciare servizi 3G verso la fine del 2003 mentre O2 UK non intende lanciare servizi commerciali prima della seconda metà del 2004 ⁽⁵¹⁾. Le parti non copriranno l'intera popolazione del Regno Unito al momento del lancio, ma la copertura aumenterà tra il 2004 e il 2007](**).
- (113) Le parti hanno sostenuto che il roaming non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE per le quattro principali ragioni che seguono:
- il roaming avrà una durata limitata nell'IBA e nella maggior parte della DA dato che le parti devono rispettare gli obblighi in materia di installazione previsti dalle licenze 3G;
 - le parti costruiranno reti separate, in particolare nell'IBA, e continueranno a farsi concorrenza soprattutto in termini di qualità della rete;
 - le parti saranno in una posizione migliore per entrare in rapporto di concorrenza con i gestori terzi e l'uso del roaming garantisce che il lancio su grande scala dei servizi 3G non sarà ritardato inutilmente rispetto agli altri gestori;
 - dato che si tratta di una tecnologia avanzata, nel mercato 3G la concorrenza al livello di dettaglio (servizi) sarà più importante della concorrenza a livello di infrastruttura.
- (114) Nella risposta alla comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 le autorità del Regno Unito si sono espresse a favore della concessione alle parti del permesso di servirsi del roaming nella DA ma si sono opposte con decisione all'uso del roaming all'interno dell'IBA, sostenendo che impedirebbe la concorrenza sulle reti:
- «Le reti si fanno concorrenza sulla gamma completa dei costi e sulla qualità e varietà dei servizi di rete e al dettaglio. La concorrenza a livello di rete rafforza la concorrenza a livello di servizi. Si può ritenere che in una situazione ipotetica di condivisione dell'infrastruttura vi sarebbe una minore concorrenza in termini di copertura di rete e qualità. Nel caso dei servizi 3G vi sono ulteriori parametri sulla prestazione della rete per la trasmissione di dati e la concorrenza potrebbe essere ridotta anche a tale livello» ⁽⁵²⁾.
- (115) L'argomentazione delle autorità del Regno Unito si basa in parte sul fatto che «la concorrenza sulle reti sarà importante soprattutto nelle fasi iniziali di sviluppo dell'infrastruttura 3G nelle zone più densamente popolate» ⁽⁵³⁾ e che «le economie di scala ottenute con la condivisione dell'infrastruttura non sono considerevoli al di fuori delle zone rurali» ⁽⁵⁴⁾.

2.3.2.2. Concorrenza sulle reti

- (116) Il roaming nazionale tra gestori di rete in possesso di licenza per installare e gestire reti mobili proprie per definizione limita la concorrenza tra detti operatori in tutti i mercati delle reti collegati rispetto a parametri fondamentali quali la copertura, la qualità e la velocità di trasmissione. Esso limita la concorrenza sulla copertura poiché, invece di installare la propria rete per ottenere il grado massimo di copertura del territorio e della popolazione, un gestore che utilizza il roaming si servirà

⁽⁵¹⁾ Comunicato stampa del 22 gennaio 2003. «Response to the [UK] Competition Commission's Recommendations regarding mobile termination charges — Delay the planned launch of commercial 3G services until the second half of 2004», cfr. il sito Internet: <http://www.mmo2.com>.

⁽⁵²⁾ Versione pubblica della risposta delle autorità del Regno Unito, punto 12.

⁽⁵³⁾ Versione pubblica della risposta delle autorità del Regno Unito, punto 13.

⁽⁵⁴⁾ Versione pubblica della risposta delle autorità del Regno Unito, punto 13.

del grado di copertura raggiunto dalla rete del gestore visitato. Il roaming nazionale limita inoltre la concorrenza sulla qualità della rete e sulla velocità di trasmissione poiché il gestore che utilizza il roaming sarà soggetto al vincolo della qualità della rete e della velocità di trasmissione disponibili sulla rete visitata, che dipendono dalle scelte tecniche e commerciali effettuate dal gestore della rete visitata.

- (117) Infine in base all'accordo il roaming nazionale viene fatturato con tariffe all'ingrosso. Dato che il roaming nazionale rappresenterà una parte piccola ma non insignificante della capacità delle parti nell'IBA e potenzialmente fino alla metà della capacità nella DA, è possibile che le tariffe all'ingrosso che una parte sarà in grado di fatturare agli acquirenti dei suoi servizi all'ingrosso di rete e di accesso saranno condizionate in misura considerevole dalle tariffe all'ingrosso che essa deve pagare all'altra parte.
- (118) Dato che la capacità di O2 UK e T-Mobile di farsi concorrenza sulla copertura, sulla qualità, sulla velocità di trasmissione e sui prezzi all'ingrosso risulterà limitata, il roaming nazionale 3G tra O2 UK e T-Mobile produrrà un effetto sulla concorrenza in tutti i mercati delle reti 3G nel Regno Unito, ivi compresi il mercato dell'accesso all'ingrosso al roaming nazionale per i servizi di comunicazione 3G e il mercato dell'accesso all'ingrosso al tempo di trasmissione per i servizi 3G.
- (119) Nel mercato dell'accesso all'ingrosso al roaming nazionale per i servizi di comunicazione 3G vi sono cinque gestori muniti di licenza che hanno la capacità di installare reti. Le barriere all'ingresso sono molto elevate se non invalicabili a causa degli obblighi di licenza e degli investimenti necessari. Dato che i mercati 3G sono ancora in fase emergente non vi sono dati disponibili sulle quote di mercato. È chiaro tuttavia che la cooperazione tra due gestori fortemente presenti sul mercato 2G che dovrebbero occupare posizioni solide sul mercato 3G produce effetti sensibili sulla concorrenza.

2.3.2.3. *Livello di mercato al dettaglio*

- (120) Si deve inoltre valutare se l'accordo sull'accesso all'ingrosso al roaming 3G limita la concorrenza sui servizi 3G al dettaglio. Il roaming nazionale a livello di mercato all'ingrosso porterà a una maggiore uniformità delle condizioni a livello di mercato al dettaglio, poiché la copertura di rete, la qualità e la velocità di trasmissione saranno con ogni probabilità simili. La velocità di trasmissione determinerà in misura considerevole il tipo di servizi che un gestore sarà in grado di fornire. Inoltre

i tempi di introduzione nel mercato di particolari servizi dipenderanno dal momento in cui determinate velocità di trasmissione saranno disponibili con una certa sicurezza a livello di rete e ciò dovrà essere oggetto di un coordinamento affinché i gestori possano fornire il roaming nazionale. Infine dato che gestori che utilizzano all'ingrosso il roaming nazionale 3G dovranno pagare tariffe per l'accesso all'ingrosso che saranno basate su un sistema di prezzi al dettaglio denominato «minus minus», le possibilità di concorrenza sui prezzi saranno conseguentemente limitate. Il sistema di vendita al dettaglio «minus minus» potrebbe di per sé provocare un coordinamento dei prezzi di vendita al dettaglio.

- (121) È probabile quindi che la cooperazione tra le parti sul mercato all'ingrosso del roaming nazionale 3G produrrà effetti sulla concorrenza tra le parti nei mercati al dettaglio a valle. Benché il numero di gestori presenti in tali mercati al dettaglio sia maggiore di quello dei gestori che operano a livello di rete e benché non siano disponibili dati precisi sulle quote di mercato, se si prendono come base le quote di mercato combinate delle parti nei mercati al dettaglio 2G tale quota di mercato appare significativa (40 %).

2.3.2.4. *Conclusione*

- (122) L'accordo di roaming reciproco produce un effetto sensibile sulla concorrenza poiché limita la capacità delle parti di farsi concorrenza a livello di rete sulla copertura, la qualità e la velocità di trasmissione. Produce anche effetti a valle poiché per fornire i servizi ciascuna parte dipende dalla copertura, dalla qualità e dalla velocità di trasmissione della rete dell'altra parte.

2.3.3. SCAMBIO DI INFORMAZIONI

- (123) Si presume che lo scambio di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale tra concorrenti impedisca un'efficace concorrenza poiché può ridurre l'incertezza del mercato e facilitare l'adozione di un comportamento collusivo. Una parte considerevole delle informazioni scambiate tra le parti possono essere considerate segreto aziendale. In tale caso lo scambio di informazioni ha soprattutto carattere tecnico e non consente a una parte di comprendere la strategia concorrenziale complessiva adottata dall'altra parte. Tale scambio deve tuttavia essere ancora considerato nel quadro dell'intero accordo e delle condizioni generali del mercato e quindi tali questioni, e in particolare l'esistenza di norme di salvaguardia, devono essere analizzate più dettagliatamente.

- (124) Per quanto riguarda la condivisione dei siti, le informazioni sensibili dal punto di vista commerciale scambiate nell'IBA riguardano soprattutto i parametri di configurazione dei siti. Nella DA le informazioni sono più ampie a causa dell'adozione del piano radio comune e comprendono informazioni relative al funzionamento della rete tra cui i piani di implementazione della copertura, i parametri radio dei nodi B e i requisiti previsti in termini di traffico.
- (125) Per quanto riguarda il roaming saranno scambiati regolarmente due tipi di informazioni. Il primo tipo ha carattere funzionale e definisce su base nazionale le funzioni che devono essere assicurate sulle reti e attraverso il servizio di roaming. Il secondo tipo di informazioni riguarda la capacità per i diversi tipi di servizi e di traffici (portante, teleservizio o SMS). È soprattutto di natura quantitativa e riguarda i tipi e i volumi di traffico previsti nella rete.
- (126) Benché le informazioni scambiate siano per natura sensibili la cooperazione deve essere esaminata nel quadro complessivo dell'accordo. Lo scambio di informazioni è necessario perché le parti possano condividere i siti e fornire un roaming ininterrotto ai loro clienti. Le informazioni che vengono scambiate hanno soprattutto carattere tecnico e non consentono a una parte di comprendere la strategia concorrenziale complessiva dell'altra parte. In particolare una parte non è in grado di stabilire con precisione la natura delle applicazioni degli utenti finali.
- (127) Le parti hanno introdotto clausole di salvaguardia per limitare il rischio che la cooperazione possa condurre a comportamenti anticoncorrenziali nei mercati a valle. L'accordo proibisce espressamente lo scambio di informazioni relative ai prezzi dei prodotti e dei servizi, allo sviluppo dei prodotti e ai piani di introduzione nel mercato. Le parti si sono inoltre impegnate a garantire che a tutti i dipendenti che lavorano alla realizzazione del progetto siano fornite precise informazioni sulla normativa in materia di concorrenza applicabile, sulla riservatezza e sulle questioni e gli obblighi regolamentari.
- (128) Le informazioni scambiate sono necessarie per realizzare un'efficace condivisione dei siti e il roaming tra le parti e non riguardano le applicazioni degli utenti finali. Inoltre le misure di salvaguardia contribuiscono a limitare il rischio che lo scambio di informazioni possa condurre all'adozione di comportamenti collusivi. La Commissione ritiene quindi che lo scambio di informazioni non produca un sensibile effetto anticoncorrenziale.
- (129) Le autorità del Regno Unito hanno espresso la preoccupazione che lo stretto coordinamento tra le parti e l'ampio scambio di informazioni possano condurre

all'adozione di un comportamento collusivo e hanno chiesto alle parti di trasmettere alla Commissione a intervalli regolari una relazione sul rispetto delle clausole di riservatezza sulla base di una verifica indipendente.

- (130) La Commissione concorda con le autorità del Regno Unito che in alcuni casi specifici può essere utile realizzare una verifica indipendente sul rispetto della riservatezza. Nel caso di specie le parti operano in mercati che sono soggetti a uno stretto controllo da parte delle autorità garanti della concorrenza a livello nazionale e comunitario e da parte delle autorità di regolamentazione nazionali. Le autorità nazionali garanti della concorrenza possono richiedere informazioni direttamente alle parti se hanno fondati motivi per sospettare che si verifichi una violazione delle regole di concorrenza. Sarebbe quindi eccessivo richiedere di sottoporre a una verifica indipendente il rispetto delle misure di salvaguardia per consentire il controllo da parte della Commissione.

2.3.4. ALTRE POSSIBILI RESTRIZIONI

- (131) L'accordo comprende anche una serie di altre restrizioni che potrebbero sollevare preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza. In particolare si dovranno valutare alla luce dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE/ articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE le seguenti clausole:

- a) contratti «*intuitu personae*»;
- b) accesso alla rete dell'altra parte.

2.3.4.1. *Intuitu personae*

- (132) L'accordo prevede che nessuna delle parti può costruire la propria rete o concludere accordi per costruirla in tutta l'area designata o in una sua parte ovvero fornire all'altra parte servizi 3G nell'area designata mediante accordi con altri gestori muniti di licenza sostanzialmente simili alle disposizioni previste dall'accordo oggetto della presente decisione.
- (133) Tale clausola limita la libertà delle parti di concludere accordi simili nella propria area designata con gestori terzi di telefonia mobile. Essa assicura, tuttavia, che entrambe le parti investano risorse comparabili nell'operazione e mira a garantire la qualità dei servizi di roaming forniti e a mantenere la riservatezza delle informazioni scambiate tra le parti. In considerazione dell'obiettivo complessivo dell'accordo essa non produce un effetto sensibile sulla concorrenza.

2.3.4.2. *Accesso alla rete dell'altra parte*

(134) L'accordo stabilisce che ciascuna parte ha la facoltà di concludere accordi per il roaming nazionale 3G con gestori terzi muniti di licenza 3G ma che l'altra parte non è obbligata a consentire agli abbonati o clienti di tale gestore di accedere alla propria rete con il roaming. Le parti sostengono che dal punto di vista tecnico la concessione a un altro gestore del roaming nazionale sulle loro reti mobili comporta considerevoli difficoltà. In ogni caso, tuttavia, è stato stabilito che la fornitura di servizi di roaming tra gestori di rete costituisce di per sé una restrizione della concorrenza che deve essere esaminata alla luce delle regole di concorrenza. Per tale ragione la fissazione di un limite alla possibilità per altri gestori di reti muniti di licenze 3G di partecipare a tale forma di cooperazione non può essere considerata una restrizione della concorrenza. Al contrario, se una delle parti dovesse concludere un accordo che le consente di vendere volumi considerevoli di accesso al roaming nazionale a uno degli altri gestori di rete muniti di licenze 3G, tale accordo dovrebbe essere oggetto di una valutazione separata ai sensi delle regole di concorrenza. In considerazione di ciò, la clausola non produce effetti anticoncorrenziali soprattutto perché le parti possono offrire il roaming nazionale senza limitazioni agli MVNO e ai fornitori di servizi.

2.4. *EFFETTI SUGLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI*

(135) Le condizioni di accesso all'infrastruttura 3G e ai servizi all'ingrosso dei gestori di reti mobili incidono sugli scambi tra i paesi del SEE. La ragione è che i servizi forniti sulle reti di telecomunicazioni sono commercializzati in tutta la Comunità e nel SEE (ad esempio l'accesso all'ingrosso al roaming internazionale 3G) e che le condizioni di accesso all'infrastruttura per le telecomunicazioni e ai servizi all'ingrosso sono determinanti perché gli altri gestori o fornitori di servizi che necessitano di tale accesso possano fornire i loro servizi⁽⁵⁵⁾. Le condizioni per la condivisione delle reti incideranno anche sugli acquisti di attrezzature di reti dai produttori di tali attrezzature situati nei diversi paesi del SEE. Inoltre le condizioni di accesso all'infrastruttura 3G e ai servizi all'ingrosso incidono sensibilmente sul clima degli investimenti e in particolare degli investimenti in infrastrutture e servizi 3G tra paesi del SEE. Si producono dunque effetti sugli scambi nella Comunità e nel SEE.

2.5. *ARTICOLO 81, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO CE/ARTICOLO 53, PARAGRAFO 3, DELL'ACCORDO SEE*

(136) Gli accordi in materia di roaming tra O2 UK e T-Mobile UK rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE/articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE in quanto producono un effetto sensibile sulla concorrenza e incidono sugli scambi tra i paesi del SEE. Gli accordi che restringono la concorrenza in violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE/articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE possono beneficiare di un'esenzione se vengono rispettate le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE/articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE:

- a) devono contribuire a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico;
- b) devono riservare agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva;
- c) non devono imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
- d) non devono dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

2.5.1. *CONTRIBUTO FORNITO DALL'ACCORDO AL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE O DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI E ALLA PROMOZIONE DEL PROGRESSO TECNICO O ECONOMICO*

(137) Consentendosi reciprocamente l'accesso al roaming nazionale 3G, le parti saranno in grado di fornire più rapidamente una copertura, una qualità e una velocità di trasmissione migliori per i servizi 3G all'ingrosso e al dettaglio. Si può prevedere che le loro reti comuni avranno una densità e un'estensione maggiori di quella che avrebbero avuto le loro reti singole. Dato che a livello di rete dovranno fronteggiare la concorrenza di altri tre gestori le parti sono anche incentivate a realizzare la densità e l'estensione massime e non a limitarsi a economizzare i costi di rete. In considerazione della concorrenza rappresentata da questi tre gestori, da una serie di fornitori di servizi e eventualmente dagli MVNO a livello di dettaglio, le parti sono motivate, ciascuna per sé, a fornire una gamma di servizi più ampia e di migliore qualità.

(138) Il roaming nazionale consente alle parti di offrire una copertura, una qualità e una velocità di trasmissione migliori per i loro servizi nella fase di installazione nell'IBA, in concorrenza con gli altri fornitori di servizi 3G all'ingrosso e al dettaglio. In particolare il roaming

⁽⁵⁵⁾ Cfr. la comunicazione sull'accesso, punti 144-148.

all'interno della «area restante» dell'IBA consente alle parti di fornire la copertura in una serie di città in tempi molto più rapidi rispetto a quanto sarebbe stato possibile senza l'accordo.

- (139) Inoltre l'assegnazione di aree designate nella DA e gli accordi di roaming reciproco consentono alle parti di installare reti di migliore qualità in una zona di copertura più vasta in aree in cui gli incentivi economici per l'installazione sono minori. È il caso in particolare delle aree che non rientrano nell'obbligo di copertura dell'80 % (il 20 % del territorio del Regno Unito). Le parti raggiungeranno almeno un ulteriore [...] (*) della popolazione britannica, il che rappresenta un aumento considerevole della copertura del territorio del Regno Unito [un ulteriore [...] (*) del territorio del paese]. In tal modo i servizi 3G saranno disponibili più rapidamente per un numero maggiore di utilizzatori e l'accesso alla nuova tecnologia sarà quindi più ampio. Ciò dovrebbe anche rafforzare la concorrenza nella DA tra le parti e gli altri tre gestori.
- (140) L'accordo favorisce quindi la concorrenza nei mercati del roaming nazionale 3G per la fornitura all'ingrosso di tempo di trasmissione e nei mercati al dettaglio e pertanto contribuisce alla produzione e distribuzione di tali servizi. Dato che si prevede che i servizi 3G in questione costituiranno un'ampia gamma di nuovi prodotti tecnologicamente avanzati e dalla qualità e funzionalità più elevate rispetto ai servizi 2G, l'accordo promuove anche il progresso tecnico ed economico.
- (141) Nell'IBA e nella maggior parte della DA le parti sono tenute a installare reti separate entro la fine del 2007 nel quadro delle condizioni previste per la concessione delle licenze. Tuttavia, i vantaggi economici che derivano dal roaming nell'IBA e nella DA sono nettamente differenti. L'IBA comprende la zona più importante dal punto di vista strategico del mercato del Regno Unito in cui gli incentivi economici ad installare reti indipendenti sono elevati e in cui la concorrenza tra i diversi gestori avrà un'importanza cruciale per la competitività del mercato. Anche nella «area restante» dell'IBA i vantaggi economici derivanti dal roaming tra le parti, che sono entrambe gestori di reti già presenti nel mercato, sono limitati. Nella DA che comprende le aree meno densamente popolate del Regno Unito e meno interessanti sotto il profilo commerciale, gli incentivi economici ad installare le reti sono considerevolmente inferiori rispetto all'IBA e i vantaggi economici derivanti dall'accordo di roaming sono quindi più elevati, soprattutto nelle zone rurali.
- 2.5.2. ATTRIBUZIONE AGLI UTILIZZATORI DI UNA CONGRUA PARTE DELL'UTILE DERIVANTE DALL'ACCORDO
- (142) Nella misura in cui permette alle parti di essere più concorrenziali, l'accordo sul roaming nazionale 3G rafforzerà la concorrenza nei mercati delle reti mobili digitali e dei servizi. La concorrenza si svilupperà più rapidamente e i concorrenti saranno incentivati ad introdurre nel mercato nuovi servizi. Essi saranno anche sottoposti a maggiori pressioni per abbassare i prezzi a seguito delle maggiori possibilità di accedere al mercato con una copertura più ampia grazie all'accesso al roaming nazionale 3G tra le parti. È probabile che ciò consentirà ai consumatori di beneficiare in tempi più rapidi di una gamma più ampia di nuovi servizi 3G tecnicamente avanzati che rispetto ai servizi 2G dovrebbero essere più evoluti per qualità e varietà. Ciò renderà più probabile la concorrenza sui prezzi. Ad esempio, a seguito dell'aumento della concorrenza al livello al dettaglio si prevede che gli eventuali risparmi di costi conseguiti con l'aumento della concorrenza sull'accesso al roaming nazionale e sulla vendita all'ingrosso del tempo di trasmissione agli MVNO e ai fornitori dei servizi siano trasferiti agli utilizzatori finali.
- 2.5.3. CARATTERE INDISPENSABILE DELLE RESTRIZIONI
- (143) Benché sia stato stabilito che il roaming nazionale tra gestori di reti muniti di licenze costituisce una restrizione della concorrenza, le clausole dell'accordo relative al roaming nazionale sono indispensabili per garantire i vantaggi.
- 2.5.4. NON ELIMINARE LA CONCORRENZA PER UNA PARTE SOSTANZIALE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI DI CUI TRATTASI
- (144) Come è stato già indicato nella sezione 2.5.1, il presente accordo rafforza la concorrenza tra i cinque gestori di reti e servizi 3G muniti di licenza che intendono installare reti 3G nel Regno Unito e tra i fornitori di servizi e gli MVNO.
- (145) L'accordo permetterà inoltre un'efficace concorrenza tra le parti. Invece di servirsi del roaming per una parte della copertura, il gestore della rete di partenza controllerà la propria rete principale e ciò gli consentirà di offrire servizi diversi. Inoltre uno dei principi su cui si basa l'accordo è il mantenimento di una completa concorrenza tra le parti nella fornitura ai consumatori di servizi 2G e 3G, sia direttamente che attraverso intermediari (clausola 2.1.f).

(146) La possibilità per il gestore della rete di partenza di mantenere il controllo del traffico generato dai suoi clienti al di fuori della sua rete e di fornire l'accesso a servizi che non sono disponibili sulla rete visitata è migliorata con l'utilizzo della tecnologia Camel (applicazioni personalizzate per logica avanzata di reti mobili) e in particolare con il servizio di «call-back». Per i servizi 3G al dettaglio aumenterà il controllo da parte del gestore della rete di partenza sui servizi disponibili per i suoi utenti finali mentre effettuano il roaming, perché per tutti i trasferimenti di dati gli utenti si collegheranno alla rete di trasmissione di dati a pacchetto attraverso la loro rete di partenza.

(147) Inoltre il gestore di partenza manterrà le responsabilità di tariffazione e fatturazione. Benché il gestore visitato fornisca al gestore di partenza i dati sulla fatturazione non vi è una relazione diretta tra le condizioni commerciali dell'offerta di roaming all'ingrosso e i servizi al dettaglio specifici basati su tale offerta.

(148) I costi all'ingrosso del roaming 3G sono rappresentati solo dal costo di trasporto, che è comunque considerevole, a cui si aggiungono i costi del contenuto che per i servizi 3G ricchi di dati probabilmente con il passare del tempo cresceranno di importanza rispetto ai costi di trasporto. Per quanto riguarda la rete principale, i costi dei gestori si differenzieranno a seconda delle decisioni di vendita, della modalità di trasmissione all'interno della rete principale (ad esempio su linee fisse affittate o su una rete senza fili a microonde), del rapporto tra il numero di utilizzatori e la capacità disponibile, dei costi operativi nonché della manutenzione e delle operazioni. Infine, è probabile che continuino a rimanere notevoli differenze di prezzo in considerazione del fatto che esiste un margine tra le tariffe applicabili all'ingrosso e le previste tariffe al dettaglio e che la maggior parte del traffico non utilizzerà il roaming. L'accordo consente anche a ciascuna delle parti di fornire all'ingrosso tempo di trasmissione agli MVNO e ai fornitori di servizi anche attraverso il roaming sulla rete dell'altra parte. La concorrenza non viene dunque eliminata per una parte sostanziale di nessuno dei mercati che la Commissione ritiene interessati dall'accordo.

2.5.5. CONCLUSIONI SULL'ARTICOLO 81, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO CE/ARTICOLO 53, PARAGRAFO 3, DELL'ACCORDO SEE

(149) Se ne conclude che sussistono tutte le condizioni per la concessione di un'esenzione individuale a norma dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e dell'articolo

53, paragrafo 3, dell'accordo SEE per quanto riguarda le restrizioni della concorrenza derivanti dall'accordo concluso tra le parti sul roaming nazionale 3G all'ingrosso. In particolare l'accordo consente alle parti di realizzare il lancio commerciale del sistema 3G in tempi più rapidi e di fornire i relativi servizi in un'area geografica più ampia a vantaggio dei consumatori.

2.6. DURATA

(150) Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento n. 17 e del protocollo 21 dell'accordo SEE le decisioni in applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE sono adottate per un periodo determinato e possono essere sottoposte a condizioni ed oneri.

(151) L'IBA comprende le aree urbane in cui la potenzialità di concorrenza sulle infrastrutture è maggiore e quindi la concessione di un'esenzione per il roaming anche nella «area restante» dell'IBA tra due gestori presenti nel mercato può essere giustificata solo per il periodo di tempo necessario perché la cooperazione aiuti a stimolare la concorrenza, vale a dire per la fase iniziale di installazione della rete, e a promuovere il lancio commerciale e l'introduzione dei servizi 3G al dettaglio. A meno che non si verificano cambiamenti inattesi della situazione commerciale o regolamentare, le giustificazioni economiche per l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE/articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE al roaming nell'IBA cesseranno di sussistere dopo tale periodo. In considerazione della percentuale di popolazione limitata che è compresa nella «area restante» dell'IBA, dell'obbligo di copertura previsto dalla normativa britannica, dei progetti delle parti e del futuro comportamento dei terzi nel Regno Unito, si ritiene che al roaming nella «area restante» dell'IBA si debba applicare un'esenzione fino al 31 dicembre 2007.

(152) La DA comprende aree del Regno Unito meno densamente popolate e meno interessanti sotto il profilo commerciale. Un'esenzione per il roaming nella DA può essere giustificata quindi per un periodo di tempo più lungo che nell'IBA, in particolare nella misura in cui le parti vanno oltre quanto prescritto dalla normativa per fornire la copertura in alcune delle zone più remote del Regno Unito. Tuttavia i mercati interessati dalle restrizioni che l'accordo produce sono mercati emergenti e quindi i possibili effetti di tali restrizioni non possono essere valutati per un periodo sostanzialmente superiore a cinque anni. La Commissione ritiene quindi che si debba applicare un'esenzione fino al 31 dicembre 2008. È possibile che la situazione commerciale e normativa esistente alla fine di tale periodo sia tale che l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE continui ad applicarsi al roaming in parti della DA.

(153) Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 17, la data a decorrere dalla quale prende effetto una decisione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE non può essere anteriore a quella della notificazione. La presente decisione quindi, per quanto riguarda la concessione di un'esenzione dall'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE/articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE, ha effetto dal 6 febbraio 2002. Essa si applica ai seguenti periodi:

- a) fino al 31 dicembre 2007 relativamente al roaming nazionale nella «area restante» dell'IBA; e
- b) fino al 31 dicembre 2008 relativamente al roaming nazionale nella DA.

(154) La presente decisione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In base agli elementi di cui dispone, la Commissione non ha motivi per intervenire, a norma dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE o dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE, nei riguardi delle disposizioni dell'accordo concluso tra O2 UK Limited e T-Mobile UK Limited il 20 settembre 2001 e modificato il 9 aprile 2002 (di seguito «l'accordo») relative alla condivisione dei siti e allo scambio di informazioni necessario per permettere la condivisione dei siti e il roaming nazionale.

Articolo 2

Ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, le disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono dichiarate inapplicabili per il periodo dal 6 febbraio 2002 al 31 dicembre 2007 alle

disposizioni dell'accordo relative al roaming nazionale all'interno dell'area restante dell'Area di costruzione iniziale definita dalle parti nella dichiarazione del 12 marzo 2003.

Articolo 3

Ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, le disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono dichiarate inapplicabili per il periodo dal 6 febbraio 2002 al 31 dicembre 2008 alle disposizioni dell'accordo relative al roaming nazionale all'interno dell'Area divisa.

Articolo 4

Sono destinatari della presente decisione:

O2 UK Limited
260 Bath Road
Slough
Berkshire
SL1 4DX
Regno Unito

e

T-Mobile UK
Imperial Place
Maxwell Road
Borehamwood
Hertfordshire
WD6 1EA
Regno Unito

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2003.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione